

Parrocchia di San Lazzaro in Forno di Moena. Inventario
dell'archivio storico (1526 - 1954)

a cura di
Cooperativa Koinè

Provincia autonoma di Trento. Soprintendenza per i beni librari e archivistici

2006

Premessa

L'ordinamento e l'inventariazione dell'archivio sono stati realizzati, per incarico e con la direzione tecnica della Soprintendenza per i Beni librari e archivistici della Provincia autonoma di Trento e con la collaborazione dell'Archivio Diocesano Tridentino, a cura della Cooperativa Koinè di Trento; il lavoro è stato ultimato nel 2006.

L'inventario, redatto originariamente con il programma "Sesamo", è stato successivamente convertito alla versione "Sesamo 2000" e pubblicato in questo formato nella sezione riservata agli archivi del portale Trentinocultura (www.trentinocultura.net).

L'importazione in AST-Sistema informativo degli archivi storici del Trentino e la conseguente revisione dei dati sono state curate dalla Soprintendenza per i beni librari archivistici e archeologici con la collaborazione di Chiara Bruni, Ines Parisi ed Emanuela Pandini (Cooperativa ARCoop) nel corso del 2010, secondo le norme di "Sistema informativo degli archivi storici del Trentino. Manuale-guida per l'inserimento dei dati", Trento, 2006".

Nella descrizione delle unità archivistiche si è fatto ricorso alle seguenti abbreviazioni e sigle:

c., cc.	carta, carte recto - verso
cc. sd	carte sinistra - destra, cioè con la numerazione originaria riferita allo specchio formato da due facciate contrapposte
n., nn.	numero, numeri
n.n.	non numerato/e
num. orig.	numerazione originale
p., pp.	pagina, pagine
tit. dorso	titolo dorso
tit. int.	titolo interno

Albero delle strutture

- Parrocchia di San Lazzaro in Forno di Moena, 1526 - 2005
 - Ufficio parrocchiale di San Lazzaro in Forno, 1526 - 2005
 - Registri dei nati e battezzati e dei matrimoni, 1821 - 1928
 - Registri dei nati e battezzati, 1929 - 2005
 - Registri dei matrimoni, 1807 - 2005
 - Registri dei morti, 1841 - 2004
 - Registri dei cresimati, 1888 - 1974
 - Stati delle anime, 1901 - 2000
 - Registri degli sponsali, 1925 - 1949
 - Atti matrimoniali, 1869 - 1953
 - Diari personali delle messe, 1823 - 1825
 - Diari delle messe avventizie, 1906 - 1965
 - Registri dei verbali delle riunioni del Terz'Ordine, 1909 - 1909
 - Protocolli degli esibiti, 1904 - 1931
 - Carteggio e atti, 1526 - 1957
 - Chiesa di San Lazzaro in Forno, 1592 - 1956
 - Registri delle rese di conto dei sindaci, 1787 - 1807
 - Registri di cassa, 1905 - 1954
 - Registri delle riscossioni degli interessi sui capitali, 1917 - 1940
 - Resoconti, 1806 - 1951
 - Carteggio e atti, 1592 - 1956
 - Beneficio parrocchiale di San Lazzaro di Forno, 1713 - 1958
 - Registri degli affitti, 1930 - 1956
 - Carteggio e atti, 1713 - 1958
 - Congregazione di carità di Forno, 1804 - 1931
 - Registri dei verbali delle riunioni, 1885 - 1923
 - Registri di amministrazione, 1860 - 1927
 - Resoconti, 1853 - 1925
 - Carteggio e atti, 1804 - 1931
 - Consiglio scolastico locale di Forno, 1893 - 1924
 - Protocolli degli esibiti, 1904 - 1922
 - Carteggio e atti, 1893 - 1924

Albero dei soggetti produttori



Espositura di Forno, Forno (Moena), 1715 - 1958 dicembre 16



Successori:

Parrocchia di San Lazzaro, Forno (Moena), 1958 dicembre 17 -



Parrocchia di San Lazzaro, Forno (Moena), 1958 dicembre 17 -



Predecessori:

Espositura di Forno, Forno (Moena), 1715 - 1958 dicembre 16



Assorbe : Chiesa di San Lazzaro, Forno (Moena), 1526 settembre 29 - 1987 gennaio 24



Congregazione del Terz'Ordine di San Francesco, Forno (Moena), 1908 dicembre 28 - [1909]



Chiesa di San Lazzaro, Forno (Moena), 1526 settembre 29 - 1987 gennaio 24



E' assorbito da : Parrocchia di San Lazzaro, Forno (Moena), 1958 dicembre 17 -



Beneficio parrocchiale di San Lazzaro, Forno (Moena), 1713 ottobre 28 - 1987 gennaio 24



Congregazione di carità di Forno, Forno (Moena), 1852 ottobre 7 - 1926 agosto 8



Consiglio scolastico locale di Forno, Forno (Moena), 1894 gennaio 1 - 1924 ottobre 1

superfondo

Parrocchia di San Lazzaro in Forno di Moena, 1526 - 2005

regg. 26, quadd. 3, fasc. 16, bb. 6

Storia archivistica

Gli archivi parrocchiali, come tutti gli archivi ecclesiastici, sono soggetti storicamente a determinate prescrizioni e regolamenti approvati dall'autorità competente. In particolare attualmente essi trovano una loro legislazione nel Codice di diritto canonico (1983). Il canone 535 (cfr. §§ 1-5) regola gli obblighi del parroco per la tenuta e la conservazione dei "libri parrocchiali" e degli "altri documenti che si devono conservare per la loro necessità o utilità". Lo stesso canone prevede anche i controlli periodici che il Vescovo diocesano o il suo delegato deve effettuare su tali libri e documenti affinché non vadano dispersi. Tutti i documenti, anche i libri parrocchiali più antichi, devono essere custoditi diligentemente in una stanza apposita detta "tabularium" o archivio. Il Codice stabilisce ancora che "il Vescovo diocesano abbia cura che anche gli atti e documenti degli archivi delle chiese cattedrali, collegiate, parrocchiali e delle altre chiese che sono presenti nel suo territorio vengano diligentemente conservati e che si compilino inventari o cataloghi in due esemplari, di cui uno sia conservato nell'archivio della rispettiva chiesa e l'altro nell'archivio diocesano" (can. 491 § 1). Circa la consultazione di tali atti e documenti "si osservino le norme stabilite dal Vescovo diocesano" (can. 491 § 3).

L'Ordinariato di Trento ha istituito con decreto arcivescovile di data 10 febbraio 1993 l'Archivio diocesano tridentino attribuendogli competenze di conservazione, coordinamento e consulenza, tutela, promozione e valorizzazione degli archivi ecclesiastici dipendenti dall'autorità diocesana.

Tutta la documentazione appartenente all'archivio storico della parrocchia di Forno si trovava collocata, al momento del presente riordino, nella canonica di Moena in armadi di metallo posti nell'ufficio del parroco.

La documentazione cartacea era raccolta in alcune buste e fascicoli e in parecchi mazzetti conservati su ripiani distinti da quelli sui quali si trovava la documentazione della parrocchia di Moena.

Modalità di acquisizione e versamento

L'archivio è sempre stato di proprietà dell'ente; in base alla Commissione Beni Culturali del 15 dicembre 1993 è stato dichiarato di interesse storico.

Contenuto

La documentazione conservata in archivio è quella tipica presente in tutte le parrocchie, composta prevalentemente dai registri anagrafici e dai relativi atti, da registri di amministrazione, da carteggio e atti vari.

In generale la documentazione si trovava, al momento del riordino, in un buono stato di conservazione.

Lingua

Italiano; latino

Criteri di ordinamento e inventariazione

Come riferimento metodologico generale per l'ordinamento e l'inventariazione dell'archivio storico della parrocchia di Forno ci si è attenuti a quanto indicato nelle "Direttive circa i requisiti dei locali, i criteri generali di ordinamento e inventariazione, nonché di organizzazione degli archivi" approvate dalla Giunta provinciale di Trento con deliberazione 29 marzo 1993, n. 3692, parte prima, punto 3, che fa riferimento alla C.M. del Ministero dell'interno n. 39/1966, Direzione generale degli Archivi di Stato, "Norme per la pubblicazione degli inventari" e a quanto indicato nelle "Norme per la descrizione archivistica e per la redazione degli inventari" elaborate dalla Soprintendenza per i beni librari e archivistici della Provincia autonoma di Trento.

Il presente lavoro ha comportato tre momenti principali: la schedatura, l'ordinamento e l'elaborazione finale. In fase iniziale sono stati schedati tutti i pezzi rinvenuti nell'archivio parrocchiale rispettando le unità preesistenti. Per quanto riguarda l'ordinamento poiché non è stato possibile ricostruirne uno preesistente, si sono individuate le varie attività svolte dal parroco e le amministrazioni che nella parrocchia operano sotto la sua diretta o indiretta responsabilità. Le valutazioni, le scelte e le operazioni occorse nel presente lavoro di riordino sono state comunque concertate con il direttore dell'Archivio diocesano tridentino e con il referente della Soprintendenza per i beni librari e archivistici della Provincia autonoma di Trento.

Per l'elaborazione delle schede ci si è avvalsi del supporto informatico ed è stato utilizzato il programma Sesamo. Si ritiene perciò utile far presente che le modalità di descrizione archivistica corrispondono alle possibilità offerte dal programma e alle scelte compiute dalla Soprintendenza, scelte tese ad un progressivo adeguamento alle norme internazionali.

Il presente inventario si chiude al 1954, limitandosi a quella parte dell'archivio dichiarata di interesse storico dalla Commissione Beni Culturali 15 dicembre 1993. Le "Intese fra la Giunta provinciale di Trento e l'Ordinariato diocesano in materia di archivi degli enti ecclesiastici dipendenti dall'autorità diocesana", stabiliscono infatti che negli archivi ecclesiastici riconosciuti di interesse storico la documentazione, alla scadenza dei cinquant'anni, entri a far parte dell'archivio storico e ricada sotto le disposizioni ad esso relative. Si segnala comunque che in alcuni casi gli estremi cronologici di una singola unità archivistica possono superare il limite del 1954.

Incrementi previsti

Si prevede il continuo accrescimento della documentazione della parrocchia relativa all'anagrafe e all'amministrazione della chiesa parrocchiale, in quanto l'ente è ancora attivo.

Condizioni di accesso

In base alle "Intese fra la Giunta provinciale di Trento e l'Ordinariato diocesano in materia di archivi degli enti ecclesiastici dipendenti dall'autorità diocesana" la consultazione dei documenti riguarda esclusivamente la documentazione dichiarata di interesse storico. La consultazione di documenti di carattere riservato, relativi a situazioni puramente private di persone, è regolata in termini di legge statale (D. L. 30/6/03 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali") richiamata dal "Testo unico provinciale dei Beni Culturali" (L. P. n. 1/2003). Ai titolari degli archivi viene riservato il giudizio sulla consultabilità dei documenti che possono ledere il riserbo dovuto alle persone e comunque solo ad essi, o ad operatori autorizzati, è concessa la facoltà di accedere alla parte relativa all'anagrafe. Inoltre, in base alle suddette "Intese", la consultazione da parte degli studiosi deve comunque avvenire mediante motivata richiesta da inoltrarsi al titolare dell'archivio tramite l'Archivio diocesano, il quale dovrà inviare al servizio provinciale competente l'elenco delle autorizzazioni rilasciate.

Condizioni di riproduzione

La riproduzione (fotoriproduzione, microfilmatura, ecc.) dei documenti conservati nell'archivio parrocchiale è consentita previa autorizzazione da parte del titolare dell'archivio stesso. L'Ordinariato consente alla Provincia la microfilmatura dei documenti al fine di costituire copie di sicurezza che saranno conservate presso l'Archivio provinciale.

Presso l'Archivio diocesano si trovano microfilmati tutti i registri anagrafici (nati e battezzati, matrimoni, morti) dal Concilio di Trento fino alla fine del 1923, data oltre la quale tali registrazioni e certificazioni diventano di competenza comunale.

Bibliografia

CASSETTI A., Guida storico-archivistica del Trentino, Trento, TEMI, 1961

Nota dell'archivista

La scheda è stata compilata utilizzando le seguenti fonti archivistiche:

Archivio "Parrocchia di San Lazzaro in Forno di Moena"

Archivio diocesano tridentino, "Atti visitali"

Bibliografia utilizzata per la compilazione della scheda

BAZZANELLA G., Manuale d'ufficio per il clero curato, Trento, 1888

COPPOLA G., GRANDI C. (a cura di), La conta delle anime. Popolazioni e registri parrocchiali: questioni di metodo ed esperienze, Bologna, 1989

SPARAPANI L., I libri parrocchiali della diocesi di Trento, IN: La conta delle anime. Popolazioni e registri parrocchiali: questioni di metodo ed esperienze a cura di COPPOLA G. e GRANDI C., Bologna, 1989

Fonti normative

Circolare del Ministero dell'Interno 25 giugno 1966, n. 39, Norme per la pubblicazione degli inventari

Codice di diritto canonico (1983)

Deliberazione della Giunta provinciale di Trento 29 marzo 1993 n. 3692, Approvazione delle direttive circa i requisiti dei locali, i criteri generali di ordinamento ed inventariazione, nonché di organizzazione degli archivi (art. 28, comma 2 L.P. 14 febbraio 1992, n. 11)

Legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1, Nuove disposizioni in materia di beni culturali

Codice in materia di protezione dei dati personali, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

Ente

Espositura di Forno

1715 - 1958 dicembre 16

Luoghi

Forno (Moena, Tn)

Archivi prodotti

Fondo Ufficio parrocchiale di San Lazzaro in Forno, 01/01/1526 - 31/12/2005

Storia

Il villaggio di Forno si trova nella parte più stretta della Val di Fiemme nel punto in cui questa scende da Moena verso Predazzo. Le case della frazione sono situate un po' in alto rispetto al fondovalle, nei luoghi in cui un tempo si trovavano delle fucine a testimonianza di un'attività mineraria molto fiorente durante il medioevo (1).

La presenza di una chiesetta a Forno dedicata a San Lazzaro è testimoniata nei verbali delle visite pastorali del 1538 e del 1580 (2) dai quali si ricava anche l'informazione della sua dipendenza ecclesiastica dalla curazia di Moena. Tale dipendenza creò parecchie tensioni tra le popolazioni dei due villaggi, tanto che gli abitanti di Forno già nel 1592 tentarono di staccarsi da Moena. Essi richiesero di poter costruire nella loro chiesa un altare dedicato a Sant' Antonio, impegnandosi al suo mantenimento, palesando così la possibilità di poter conservare il Santissimo Sacramento poiché "scorendo et maxime nel tempo di concorenza et abbondantia et rotura de aqua et tempo assai volte occorendo di portar il Santissimo Sacramento et battizar putini che il sacerdote non puol venir per rispetto dele aque qualle portano via gli ponti..."(3). Effettivamente la posizione geografica del villaggio comportava per il sacerdote proveniente a piedi da Moena delle difficoltà dovute anche alle ostilità atmosferiche, soprattutto nel periodo invernale.

Un passo verso l'indipendenza avvenne solo agli inizi del XVIII secolo quando a Forno vennero fondati e in seguito uniti due benefici che prevedevano una somma da destinare al mantenimento di un sacerdote in frazione. Nel 1713 don Valerio Somnavilla e nel 1729 don Andrea Iellico (4) stabilirono quindi le basi per il mantenimento di un sacerdote stabile che, secondo le intenzioni dei fondatori, aveva l'obbligo di celebrare due messe settimanali a Forno e 24 nella cappella della Beata Vergine della chiesa di Moena, fatta erigere dal Somnavilla; gli abitanti di Forno in cambio dovevano fornirgli un'adeguata abitazione, un congruo sostentamento e la legna per l'inverno.

Probabilmente in seguito a ciò venne concesso il Santissimo Sacramento: il 4 maggio 1738 davanti alla cappella di San Lazzaro, il curato di Moena Carlo Antonio Piazza celebrò la messa e "pose la prima volta il Santissimo Sacramento" (5) in un tabernacolo e consegnò le chiavi al beneficiario. Nel 1740 la popolazione chiese ed ottenne la possibilità di erigere nella propria chiesa la Via Crucis (6).

Il 29 marzo 1792 il vicario generale di Trento Simone Albano Zambaiti concesse l'erezione del fonte battesimale, stabilendo, il 23 settembre dello stesso anno, che gli abitanti di Forno dovessero recarsi a Moena il Sabato Santo per ritirare gli oli sacri e l'acqua benedetta (7). Vedendo la titubanza del curato di Moena a concedere quanto stabilito, monsignor Zambaiti, il 22 marzo 1793, determinò le condizioni per il mantenimento del fonte battesimale confermando la dipendenza di Forno dalla curazia di Moena tramite la registrazione dei battezzati nel "libro curaziale", da effettuarsi ogni tre mesi, il pagamento di sei carantani per ogni battesimo al curato ed altre modalità da rispettarsi rigidamente (8). Del continuo e costante legame che si volle mantenere con Moena si ha testimonianza anche da un'annotazione del 1841

presente sul primo registro dei nati e battezzati e matrimoni e sul primo registro dei morti dell'espositura di Forno in cui si attesta che tali registri venivano dati in consegna a Forno per sottrarli "agli inconvenienti a cui sottostavano i registri di quella curazia" ma senza alcuna deroga ai diritti curaziali e con l'impegno di riconsegnarli al curato ad ogni sua richiesta (9). Solo il 2 febbraio 1904 il curato di Moena, don Agostino Martinelli, concesse al vicario espositurale di Forno, don Domenico Corradini, "la facoltà di assumere sponsali e benedir matrimoni" (10), solo comunque nei casi in cui la sposa fosse domiciliata a Forno e fermo restando di mantenere le pubblicazioni sia a Forno che a Moena. La concessione riportava inoltre che "tanto degli sponsali assunti che dei matrimoni che il curato di Forno benedirà potrà tenere i relativi registri (...) nè sarà più obbligato a parteciparli al curato di Moena per iscrizione ...".

Dalla documentazione presente nell'archivio di Forno e da quella consultata presso l'archivio diocesano tridentino risulta che molti furono i "curatori d'anime" che si avvicendarono presso la piccola comunità religiosa e quindi è risultato abbastanza difficile ricostruire la sequenza relativa alla permanenza di ciascuno di loro. Spesso sulla documentazione vengono indicati come "curati" anche se in realtà Forno non fu mai curazia, o in altri casi come "provvisori esposti", "cappellani esposti", o "vicari espositurali".

L'espositura di Forno viene eretta parrocchia il 17 dicembre 1958.

Cappellani di Forno

?	-1814	Botesi Gregorio
?	-1818	Costesso Giovanni da Samone
	?	Marcantoni Giovanni Domenico
?	-1825	Taddei Lorenzo
	1826-1829	Boninsegna Giacomo da Predazzo
	1830(?)	Paoli Antonio
	1831-1833	Laner Antonio
	1835-1843	Defrancesco Valentino
	1844-1858	Braitto Pietro
	1859-1862	Defant Francesco da Terlago
	1864-1865	Ploner Giovanni Battista
	1866-1867	Sommavilla Andrea da Moena
	1868-1875	Giacomelli Andrea da Predazzo
	1876-1885	Giacomelli Giacomo da Predazzo
	1885-1886	Blasingher Riccardo
	1887-1890	Brunel Pietro
	1892-1896	Daprà Giuseppe
	1898-1903	Gross Giacomo
	1903-1909	Corradini Domenico
	1910-1922	Demarchi Daniele
	1923-1930	Costa Giuseppe
	1933-1937	Deflorian Luca
	1940-1941	Pretti Giovanni
	1942-1944	Clamer Dario
	1944-1948	Cimelli Luigi da Pozza di Fassa
	1949-1955	Riz Silvio da Campitello

Contesto generale

Pieve di Cavalese.

Fonti archivistiche e bibliografia

Fonti d'archivio

Archivio "Ufficio parrocchiale di San Lazzaro in Forno"

Archivio "Chiesa di San Lazzaro in Forno"

Archivio "Beneficio parrocchiale di San Lazzaro in Fondo"

Archivio diocesano tridentino

Archivio storico della parrocchia di Cavalese

Bibliografia

LUTTEROTTI A., *Il Trentino: il nuovo volto di un'antica terra d'incontro*, Bolzano, 1997

Note

(1) Cfr. LUTTEROTTI VON A., "Il Trentino", Bolzano, 1997

(2) Cfr. "Archivio diocesano tridentino", "Atti visitali", n. 1 (1538) c. 165 e n. 4 (1580) c. 468.

(3) Cfr. "Chiesa di San Lazzaro in Forno", "Carteggio e atti", b. 1, cc. 1-4.

(4) Cfr. Introduzione al fondo "Beneficio parrocchiale di San Lazzaro in Fondo".

(5) Cfr. "Archivio storico della parrocchia di Cavalese", "Fondo cartaceo della parrocchia di Cavalese", "Carteggio e atti", b. 1, c. 202.

(6) *Ibidem*, c. 203.

(7) *Ibidem*, c. 217.

(8) *Ibidem*, c. 226.

(9) Cfr. "Ufficio parrocchiale di San Lazzaro in Forno", "Registri dei nati e battezzati e dei matrimoni", reg. 1 e "Registri dei morti", reg. 1.

(10) Cfr. "Archivio diocesano tridentino", "Parrocchie e curazie", n. 179. 39B n.1.a.

Ente

Parrocchia di San Lazzaro

1958 dicembre 17 -

Luoghi

Forno (Moena, Tn)

Archivi prodotti

Fondo Ufficio parrocchiale di San Lazzaro in Forno, 01/01/1526 - 31/12/2005

Storia

L'espositura di Forno viene eretta parrocchia il 17 dicembre 1958 e rientra attualmente nel decanato di Cavalese; nel suo territorio si trova una cappella in località Medil.

Con D.M. del 30 dicembre 1986, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 1987, la parrocchia è stata dichiarata persona giuridica (Tribunale di Trento, Registro Persone Giuridiche n. 319).

Parroci di Forno

1958-1959	Gabrielli Giuseppe
1960	Seppi Giuseppe
1961-1968	Pezzè Roberto da Moena
1971-1977	Cavada Marino
1978	Rossi Piergiorgio da Soraga
1980	Dariz Osvaldo da Moena
1981-1999	Seppi Giuseppe da Ruffrè (parroco anche di Moena)
2000-	Conci Enrico da Centa (parroco anche di Moena)

Funzioni, occupazioni e attività

Il termine "parrocchia" (1) deriva dal greco e indica, dal punto di vista etimologico, una qualsiasi circoscrizione territoriale. Nei primi secoli della cristianità fino al basso medioevo il termine venne adottato per indicare le ripartizioni dei territori diocesiani in circoscrizioni minori, fenomeno nato in conseguenza del moltiplicarsi nelle diocesi di nuove chiese sotto la spinta delle crescenti esigenze dei fedeli. La consacrazione definitiva del "sistema parrocchiale" si ebbe con il Concilio di Trento che, sulla base della precedente normativa pontificia e conciliare, dettò una nuova e completa disciplina della struttura della Chiesa. I legislatori del Concilio prescissero che, per la più efficace tutela della cura delle anime affidate ai vescovi, il "populus fidelium" si dovesse distinguere in parrocchie proprie con confini determinati e che a ciascuna di esse venisse assegnato un sacerdote che vi risiedesse, soltanto dal quale i fedeli potevano ricevere i Sacramenti (Sess. XXIV, cap. 13). Si ordinò così che venissero erette parrocchie in tutti i luoghi in cui esse non esistevano e si stabilirono delle norme per assicurare ai parroci un reddito minimo. Il parroco si impegnava a risiedere nel luogo assegnatogli, ad approfondire la conoscenza della comunità dei fedeli attraverso la compilazione e l'accurata custodia dei libri parrocchiali e a partecipare alle adunanze vicariali.

I principi enunciati dal Concilio di Trento e successivamente ribaditi nella normativa pontificia sono stati accolti e sintetizzati nel testo del Codice di diritto canonico del 1917. Il can. 216 §1 dispone che il territorio di ogni diocesi debba

essere diviso in "distinctas partes territoriales", a ciascuna delle quali "sua peculiaris ecclesia cum populo determinato est assignanda suusque peculiaris rector, tamquam proprius eiusdem pastor, est praeficiendus pro necessaria animarum cura". L'istituzione parrocchiale dunque risulta costituita, oltre che dall'elemento territoriale, da altri tre elementi: un determinato "popolo", una peculiare "chiesa" e un "pastor".

Il Codice di diritto canonico del 1983 ha riconosciuto la personalità giuridica della parrocchia espressamente concepita come "Communitas Christifidelium" (CIC 1983, can. 515 §3). Tale riforma è stata recepita sia nell'accordo tra Stato e Chiesa (legge 121/1985) sia nelle disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici (legge 222/1985); le diocesi e le parrocchie acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero dell'interno che conferisce loro la qualifica di "ente ecclesiastico civilmente riconosciuto".

Contesto generale

Diocesi di Trento.

Decanato di Cavalese.

Fonti normative

Raccolta di Concordati su materie ecclesiastiche tra la Santa Sede e le autorità civili / a cura di Angelo Mercati, Città del Vaticano : Tipografia poliglotta vaticana, 1954.

Codice di diritto canonico (1983)

Fonti archivistiche e bibliografia

Fonti d'archivio

Archivio diocesano tridentino, "Atti visitali"

Archivio parrocchiale di Cavalese

Archivio parrocchiale di Moena

Bibliografia

AMBROSI F., Commentari della storia trentina, Trento, 1985

BENVENUTI S. (a cura di), Storia del Trentino. Periodizzazione e cronologia politico-istituzionale, Trento, 1995

BERTOLOTI G., Il parroco italiano ne' suoi rapporti con le leggi dello stato, Roma, 1910

BONELLI B., Monumenta ecclesiae tridentinae, Trento, 1765

COSTA A., La chiesa di Dio che vive in Trento, Trento, 1986

Foglio diocesano per la parte italiana dell'arcidiocesi di Trento, XIII (1929-31), XV (1937-41)

Fonti per la storia del principato e della chiesa tridentina: atti del convegno Trento 16-17 maggio 1991, Trento, 1995

KÖGL J., La sovranità dei vescovi di Trento e Bressanone, Trento, 1964

LUTTEROTTI A., Il Trentino: il nuovo volto di un'antica terra d'incontro, Bolzano, 1997

TOVAZZI G., Parochiale tridentinum, ed. a cura di Remo Stenico, Trento, Biblioteca PP. Francescani, 1970

WEBER S., I vescovi suffraganei della Chiesa di Trento, Trento, 1932

Note

(1) Le presenti notizie informative sono da ritenersi generali e non esaustive. Per un approfondimento e una bibliografia articolata si rimanda alla voce corrispondente dell'"Enciclopedia del diritto", Giuffr , Varese, 1958-1995.

Ente

Congregazione del Terz'Ordine di San Francesco

1908 dicembre 28 - [1909]

Luoghi

Forno (Moena, Tn)

Altre forme del nome

Confraternita del Terz'Ordine di San Francesco

Archivi prodotti

Fondo Ufficio parrocchiale di San Lazzaro in Forno, 01/01/1526 - 31/12/2005

Unità prodotte

Superfondo Parrocchia di San Lazzaro in Forno di Moena, fondo Ufficio parrocchiale di San Lazzaro in Forno, serie Registri dei verbali delle riunioni del Terz'Ordine, unità "Protocolli del Terz'Ordine di Forno", 14/01/1909 - 23/02/1909

Storia

La confraternita del Terz'Ordine di San Francesco è eretta canonicamente in Forno il 28 dicembre 1908 da padre Serafino Inama dell'ordine dei Frati minori.

Funzioni, occupazioni e attività

La data esatta di origine della congregazione non è conosciuta: gli studiosi la pongono tra il 1215 e il 1221, periodo questo risalente alla prima Regola di "poenitentes de Assisio". Come istituzione organizzata, avente il nome di "Terz'Ordine" risale al 18 agosto 1289 (Bolla "Supra montem" di papa Nicolò IV). "L'Ordine francescano secolare (Terz'Ordine) si configura come unione di tutte le fraternità sparse nel mondo e aperte a ogni ceto di persone cattoliche, nelle quali i fratelli e le sorelle, spinti dallo Spirito a raggiungere la perfezione nella carità nel proprio stato secolare, con la professione si impegnano a vivere il Vangelo alla maniera di S. Francesco d'Assisi, attraverso l'osservanza della Regola autenticata dalla Chiesa" (dalla Regola, capo I, n.2). Il Terz'Ordine secolare seguì la Regola di Nicolò IV, con alcuni commenti o ritocchi di vari papi, fino a Leone XIII il quale vide nell'associazione un mezzo efficace per la rinascita cristiana e per questo, fra i molti documenti in merito, emanò la bolla "Misericors Dei Filius" (30 maggio 1883) con cui aggiornava l'antica Regola. La Santa Sede può concedere il privilegio di aggregazione al Terz'Ordine; concesso il privilegio i superiori (generale dei Francescani, i provinciali, i superiori locali) possono erigere la congregazione in una chiesa o oratorio pubblico o in qualche altare con il consenso del vescovo, la presenza di almeno tre professi, il decreto scritto e il registro. Per l'ammissione si esigono: la fede cattolica, almeno 14 anni d'età, l'assenza di voti pubblici. I Terziari godono dei privilegi concessi al relativo Ordine, che in genere comprendono indulgenze, assoluzioni e benedizioni papali, privilegi per la messa e il divino ufficio, diritto di intervento alle funzioni sacre con la precedenza sulle confraternite e pie unioni, diritto di avere e amministrare beni, di eleggere ufficiali interni, di tenere adunanze e di darsi statuti. Il Terz'Ordine dipende dal vescovo per l'erezione dei sodalizi, per la nomina o revoca del direttore o cappellano, per il controllo annuale dell'amministrazione e la raccolta delle elemosine e per la visita

canonica. Dipende invece dall'Ordine per la facoltà di erezione, per la proposta o nomina del direttore e concessione delle facoltà e per la visita e la vita disciplinare interna del sodalizio (presiede adunanze, ascrizione, dimissione, ecc.). Infine il direttore ha i doveri e i diritti necessari all'ufficio (ammissione, conferenze, assoluzioni, ecc.); non ha il diritto di nominare gli ufficiali, di riservarsi l'amministrazione dei beni, di esigere i versamenti (2). Nel Trentino il Terz'Ordine sorse ufficialmente (terziari ne esistevano ab immemorabili) a Rovereto il 26 dicembre 1870 nel convento di S. Caterina (3).

Fonti archivistiche e bibliografia

Fonti d'archivio

Archivio "Ufficio parrocchiale di San Lazzaro in Forno"

Bibliografia

COSTA A., *La chiesa di Dio che vive in Trento*, Trento, 1986

Note

(1) A. "Ufficio parrocchiale di San Lazzaro in Forno", A. 11. 1 "Protocolli del Terz'Ordine di Forno", 1909 gennaio 14 - 1909 febbraio 23;

(2) Cfr. *Enciclopedia Cattolica*, Città del Vaticano, 1954, vol. XI, sub voce "Terz'Ordine"

(3) Cfr. COSTA A., *La chiesa di Dio che vive in Trento*, 1986, p. 753.

fondo A

Ufficio parrocchiale di San Lazzaro in Forno, 1526 - 2005

regg. 15, quad. 1, b. 1, fascc. 12

Soggetti produttori

Espositura di Forno, 1715 - 1958 dicembre 16

Parrocchia di San Lazzaro, 1958 dicembre 17 -

Congregazione del Terz'Ordine di San Francesco, 1908 dicembre 28 - [1909]

Contenuto

La documentazione conservata in archivio è quella tipica presente in tutte le parrocchie, composta prevalentemente dai registri anagrafici e dai relativi atti, da registri di amministrazione, da carteggio e atti vari.

Incrementi previsti

Si prevede il continuo accrescimento della documentazione della parrocchia relativa all'anagrafe e all'amministrazione della chiesa parrocchiale, in quanto l'ente è ancora attivo.

serie 1

Registri dei nati e battezzati e dei matrimoni, 1821 - 1928

Contenuto

Per un'introduzione generale alla serie si vedano le introduzioni alle serie "Registri dei nati e battezzati" e "Registri dei matrimoni".

La serie è formata da un registro che raccoglie le registrazioni dei nati e battezzati di Forno e Medil dal 1821 al 1928 e le prime registrazioni dei matrimoni, dal 1869 al 1900, celebrati nell'espositura di Forno.

All'inizio del registro si trova un'annotazione relativa al permesso concesso dal curato di Moena nel 1841 di tenere il registro presso Forno perché si voleva sottrarlo "agli inconvenienti a cui sottostavano i registri di quella curazia" ma senza alcuna deroga di diritti curaziali. Il registro doveva essere consegnato a Moena ad ogni richiesta del curato.

A. 1. 1

"Libro dei nati e battezzati di Forno e Medil dal 15 aprile 1821 fino all'anno 1928(1)"

1821 aprile 15 - 1928 dicembre 10

All'inizio, incollate sulla c. di guardia: circolari della Pretura di Cavalese, 1860-1861;

alla fine, incollato sulla coperta: attestato di un battesimo avvenuto all'estero, 1845.

Capovolgendo il registro: "Matrimoni benedetti a Forno", 1869 feb. 1-1879 mag. 6; 1888 ago. 20-1900 nov. 27(2).

Italiano

Registro, legatura in mezza pelle, con indice alfabetico alla fine n.n., cc. sd. 101, cc. 2 n.n.

Note

(1) Aggiunto di altra mano.

(2) Le registrazioni sono state riportate sul primo registro della serie "Registri dei matrimoni".

Registri dei nati e battezzati, 1929 - 2005

Contenuto

I registri dei battesimi insieme a quelli dei matrimoni furono introdotti nel diritto canonico dal "Decretum de Reformatione Matrimonii" del Concilio di Trento (Sess. XXIV, capp. 1-2). I titoli 91-97 del "Rituale Romanum" emanato da Paolo V nel 1614 proposero le formule per la corretta stesura degli atti nei singoli libri. Tali normative trovarono applicazione nelle parrocchie della diocesi di Trento in tempi relativamente brevi; infatti i libri dei battezzati vennero compilati costantemente fino all'epoca contemporanea, prima con finalità solo religiose, poi anche civili e anagrafiche. L'autorità politica austriaca si interessò ai libri parrocchiali con la lettera circolare del primo maggio 1781 che li dichiarava documenti pubblici a tutti gli effetti civili. Nella successiva legge imperiale del 20 febbraio 1784 vennero prescritte formule e espressioni linguistiche uniformi per la loro compilazione in modo da "impiegare ogni cura ed attenzione, acciocché per il bene de' nostri sudditi venga data una forma tale a simili registri, per via della quale lo stato ne possa fare l'uso occorrente, e che dalla loro uniformità ne risulti la sicurezza pubblica come oggetto della legge".

Dopo la breve parentesi dei domini bavarese e napoleonico, durante i quali le competenze in materia di stato civile furono trasferite ai Comuni (anche se la regolare tenuta dei libri canonici da parte dei parroci non venne mai meno) con il decreto del 21 agosto 1815 la Commissione aulica centrale d'organizzazione restituiva ai curatori d'anime il compito di ufficiali di stato civile che essi mantennero fino al primo gennaio 1924, data dell'impianto dello stato civile italiano presso i Comuni.

La serie è formata da un registro che riporta le registrazioni dei nati a Forno a partire dal 1929. Le registrazioni più antiche si trovano nella serie "Registri dei nati e battezzati e matrimoni", reg. 1.

Il registro è strutturato a tabella prestampata nella quale sono registrati, secondo le disposizioni governative, le generalità del battezzato, "il tempo della nascita" (anno, mese, giorno e ora), il luogo di nascita, il giorno del battesimo, i nomi dei genitori, del ministro battezzante e dei padrini, e la condizione sociale di questi ultimi.

A. 2. 1

"Registro nati e battezzati della curazia di Forno dal 1929 al ***"

1929 maggio 23 - 2005 febbraio 2

Italiano

Registro, legatura in mezza tela, con indice alfabetico a rubrica alla fine n.n., cc. sd 62

Registri dei matrimoni, 1807 - 2005

Contenuto

I registri dei matrimoni, insieme a quelli dei battesimi, furono introdotti nel diritto canonico dal "Decretum de Reformatione Matrimonii" del Concilio di Trento (Sess. XXIV, capp. 1-2). I titoli 91- 97 del "Rituale Romanum" emanato da Paolo V nel 1614 proposero le formule per la corretta stesura degli atti nei singoli libri. Tali normative trovarono applicazione nelle parrocchie della diocesi di Trento in tempi relativamente brevi; i libri dei matrimoni infatti vennero compilati costantemente fino all'epoca contemporanea, prima con finalità solo religiose, poi anche civili ed anagrafiche.

L'autorità politica austriaca si interessò ai libri parrocchiali con la lettera circolare del primo maggio 1781 che li dichiarava documenti pubblici a tutti gli effetti civili. Nella successiva legge imperiale del 20 febbraio 1784 vennero prescritte formule e espressioni linguistiche uniformi per la loro compilazione e si ordinò di "impiegare ogni cura ed attenzione, acciocché per il bene de' nostri sudditi venga data una forma tale a simili registri, per via della quale lo stato ne possa fare l'uso occorrente, e che dalla loro uniformità ne risulti la sicurezza pubblica come oggetto della legge".

Dopo la breve parentesi dei domini bavarese e napoleonico, durante i quali le competenze in materia di stato civile furono trasferite ai Comuni (anche se la regolare tenuta dei libri canonici da parte dei parroci non venne mai meno) con la legge imperiale del 20 aprile 1815 ed il decreto del 21 agosto 1815 della Commissione aulica centrale d'organizzazione veniva restituito ai curatori d'anime il compito di ufficiali di stato civile che essi mantennero fino al primo gennaio 1924, data dell'impianto dello stato civile italiano presso i Comuni.

Se durante la dominazione austriaca il matrimonio celebrato in chiesa aveva validità civile e al parroco veniva richiesta un'attenzione particolare nella produzione degli atti necessari per la celebrazione e la registrazione del sacramento (Cfr. Codice civile austriaco, § 80), negli anni tra l'annessione al Regno d'Italia e il Concordato del 1929 stipulato tra la Santa Sede e l'autorità politica, i riti civile e religioso venivano celebrati separatamente. Con la legge n. 847 del 27 maggio 1929 lo Stato italiano riconobbe la validità civile del matrimonio celebrato secondo le norme di diritto canonico ed il curatore d'anime è tenuto alla notificazione dell'avvenuta celebrazione al Comune, per la sua trascrizione nei registri anagrafici.

La serie è formata da due registri che riportano le registrazioni dei matrimoni celebrati a Forno a partire dal 1807. Il primo registro della serie è stato compilato all'inizio del XX secolo (circa nel 1904) e riporta all'inizio le copie delle registrazioni dei matrimoni di abitanti di Forno e Medil celebrati nel secolo precedente. Tali copie sono state sicuramente tratte dai registri di Moena e dal registro della serie "Registri dei nati e battezzati e matrimoni".

Questo registro è strutturato a tabella prestampata sulla quale vengono indicate, secondo le disposizioni governative, la data del matrimonio, le generalità degli sposi, del ministro celebrante e dei testimoni. Il secondo registro è compilato invece secondo la formulazione entrata in vigore con le nuove norme concordatarie.

A. 3. 1

"Libro matrimonii. 1807-1949"

1807 agosto 17 - 1949 novembre 10

Italiano

Registro, legatura in mezza pelle, con indice alfabetico a rubrica alla fine n.n., cc. sd 66

A. 3. 2

"Liber matrimoniorum della parrocchia di Forno dall'anno 1950 all'anno ****"

1950 aprile 12 - 2005 luglio 2

Italiano

Registro, legatura in mezza tela, con indice alfabetico a rubrica alla fine n.n., pp. 79

Registri dei morti, [1841] - 2004

Contenuto

I registri dei morti vennero introdotti insieme ai registri dei cresimati e agli "stati delle anime" dal "Rituale Romanum" di Paolo V nel 1614, nel quale si stabilivano anche le formule per la corretta stesura degli atti nei singoli libri (Cfr. § Formulae scribendae in libris habendis apud parochos ut infra notatur).

Tale normativa trovò applicazione nelle parrocchie della diocesi di Trento in tempi relativamente brevi; infatti i libri dei morti vennero compilati costantemente fino all'epoca contemporanea, prima con finalità solo religiose, poi anche civili ed anagrafiche.

L'autorità politica austriaca si interessò ai libri parrocchiali con la lettera circolare del primo maggio 1781 che li dichiarava documenti pubblici a tutti gli effetti civili. Nella successiva legge imperiale del 20 febbraio 1784 vennero prescritte formule e espressioni linguistiche uniformi per la loro compilazione e si ordinò di "impiegare ogni cura ed attenzione, acciocché per il bene de' nostri sudditi venga data una forma tale a simili registri, per via della quale lo stato ne possa fare l'uso occorrente, e che dalla loro uniformità ne risulti la sicurezza pubblica come oggetto della legge".

Dopo la breve parentesi dei domini bavarese e napoleonico, durante i quali le competenze in materia di stato civile furono trasferite ai Comuni (anche se la regolare tenuta dei libri canonici da parte dei parroci non venne mai meno) con il decreto del 21 agosto 1815 la Commissione aulica centrale d'organizzazione restituiva ai curatori d'anime il compito di ufficiali di stato civile, che essi mantennero fino al primo gennaio 1924, data dell'impianto dello stato civile italiano presso i Comuni.

La serie è formata da due registri che riportano a partire al 1841 i defunti di Forno. Le registrazioni sono su tabella prestampata sulla quale vengono riportate, secondo le disposizioni governative, le generalità del defunto, la causa di morte e il luogo di sepoltura. All'inizio del primo registro si trova un'annotazione relativa al permesso concesso nel 1841 dal curato di Moena di tenere il registro presso Forno per sottrarlo "agli inconvenienti a cui sottostavano i registri di quella curazia" ma senza alcuna deroga di diritti curaziali. Il registro doveva essere consegnato a Moena ad ogni richiesta del curato.

A. 4. 1

"Libro dei morti di Forno e Medil dall'anno 1842 fino all'anno ***"

[1841] ottobre 23 - 1949 dicembre 17

Allegate comunicazioni di morti avvenute fuori parrocchia.

Italiano

Registro, legatura in mezza pelle, con indice alfabetico alla fine n.n., pp. 105

A. 4. 2

"Liber mortuorum della curazia di Forno dall'anno 1951 all'anno ***"

1951 settembre 3 - 2004 settembre 15

Italiano

Registro, legatura in mezza tela, con indice alfabetico a rubrica alla fine n.n., pp. 37

serie 5

Registri dei cresimati, 1888 - 1974

Contenuto

I registri dei cresimati vennero introdotti insieme ai registri dei morti e agli "stati delle anime" dal "Rituale Romanum" di Paolo V nel 1614, nel quale si stabilirono anche le formule per la corretta stesura degli atti nei singoli libri (Cfr. § Formulae scribendae in libris habendis apud parochos ut infra notatur).

In realtà nella diocesi di Trento i registri dei cresimati furono compilati con sistematicità solo a partire dal secolo XIX.

La serie si compone di un solo registro.

A. 5. 1

"Cresimati 1888 - ***"

1888 luglio 23 - 1974 giugno 16

Registro dei cresimati di Forno con sacramento impartito a Moena.

Italiano

Registro, legatura in cartoncino, cc. 8 n.n.

Stati delle anime, sec. XX

Contenuto

Il "Liber Status animarum" (o Anagrafe) era un registro che permetteva al parroco di conoscere in modo esatto la composizione, la situazione anagrafica e l'impartizione dei Sacramenti delle famiglie sottoposte alla sua cura al fine di facilitare il suo compito di sacerdote e di ufficiale di stato civile.

La compilazione degli stati delle anime venne raccomandata, insieme a quella dei registri dei cresimati e dei morti, dal "Rituale Romano" di Paolo V nel 1614. Successivamente diversi concilii e sinodi ordinarono che durante la Quaresima di ogni anno questi libri venissero aggiornati(1).

Queste disposizioni non furono applicate diligentemente nelle parrocchie della diocesi di Trento: prima del XIX secolo infatti si sono conservati pochi registri di questo tipo nonostante le frequenti sollecitazioni provenienti anche dalle autorità civili(2). Molti sono i vescovi tridentini che, negli atti delle visite pastorali, richiamano l'attenzione su questa lacuna; ma fu il vescovo Celestino Endrici che in occasione della sua prima visita pastorale nella diocesi stilò un formulario in cui si richiedeva, tra l'altro, e per la prima volta in forma esplicita, di segnalare la presenza in parrocchia degli "Status animarum" o "Anagraphes" (Foglio diocesano, VII, 1905, p. 239).

Nel 1917 il Codice di diritto canonico li rese obbligatori, lasciando alle disposizioni dei vari Ordinari il compito di introdurli e di stilare anche nuovi e più semplici metodi di compilazione (cfr. CIC, can. 440).

La serie è formata da un registro compilato nel secolo XX. Altre registrazioni relative agli stati delle anime relative al 1880 si trovano in "Chiesa di San Lazzaro in Forno", "Registri delle rese di conto dei sindaci", reg. 1.

Bibliografia utilizzata per la compilazione della scheda

BAZZANELLA G., Manuale d'ufficio per il clero curato, Trento, 1888

SPARAPANI L., I libri parrocchiali della diocesi di Trento, IN: La conta delle anime. Popolazioni e registri parrocchiali: questioni di metodo ed esperienze a cura di COPPOLA G. e GRANDI C., Bologna, 1989

Note

(1) Cfr. BAZZANELLA G., op. cit., p. 52.

(2) Cfr. SPARAPANI L., op. cit., pp. 277-319.

A. 6. 1

"Anagrafe"

sec. XX

Anagrafe delle famiglie di Forno.

Italiano

Registro, legatura in mezza pelle, con indice alfabetico a rubrica alla fine n.n., pp. 274

serie 7

Registri degli sponsali, 1925 - 1949

Contenuto

Papa Pio X nel decreto "Ne temere" (cfr. Foglio diocesano, a. 1908, n. 3) stabilì che dal giorno di Pasqua del 1908 la promessa di matrimonio per essere valida dovesse essere fatta per iscritto, alla presenza del parroco oppure di due testimoni e firmata dai due fidanzati. Tutto questo allo scopo di impedire problemi o controversie che potevano nascere in seguito ad accordi segreti e di evitare litigi o inimicizie tra persone e famiglie. Il decreto era anche in sintonia con il Codice civile austriaco che stabiliva inoltre che la promessa di matrimonio non imponeva alcun obbligo legale nè a contrarre il matrimonio nè a versare quanto era stato pattuito, nel caso uno dei due fidanzati mancasse alla promessa.

La serie è composta da un unico registro.

A. 7. 1

"Sponsali 1924. Forno"

1925 aprile 24 - 1949 giugno 30

Italiano

Registro, legatura in mezza tela, pp. 37

serie 8

Atti matrimoniali, 1869 - 1953

Contenuto

La documentazione è composta dall'insieme delle pratiche relative ai singoli matrimoni celebrati nella parrocchia. Gli atti, prodotti dagli enti ecclesiastici o civili e dai futuri sposi, variano per genere e quantità a seconda delle epoche e dei governi. Si possono trovare, per esempio, certificati di battesimo e di cresima, esami di religione, attestati di avvenute pubblicazioni, dispense vescovili da impedimenti, permessi politici e militari, consensi paterni. Il permesso politico, introdotto nel Tirolo con il decreto della Cancelleria aulica del 12 maggio 1820, veniva rilasciato dal Comune e doveva dimostrare che lo sposo fosse in grado di mantenere una famiglia mediante l'esercizio di un'attività o fosse garantito da una paga giornaliera. Ai parroci era vietato benedire i matrimoni di coloro che non lo avessero presentato(1). In seguito alla legge n. 847 del 27 maggio 1929, la documentazione di ogni matrimonio viene raccolta nel bifoglio "Esame dei contraenti", consistente nelle domande da farsi agli sposi secondo il can.1020 del Codice di diritto canonico, e comprende anche la notificazione al comune dell'avvenuta celebrazione da parte del parroco con la relativa attestazione della sua registrazione nei registri anagrafici comunali.

La serie è formata da una busta.

Bibliografia utilizzata per la compilazione della scheda

BAZZANELLA G., Manuale d'ufficio per il clero curato, Trento, 1888

Note

(1) Cfr. BAZZANELLA G., op. cit., pp. 174-175.

A. 8. 1. b. 1

Atti matrimoniali

1869 - 1953

Mancano gli atti relativi agli anni 1871, 1873, 1877-78, 1880-81, 1883-87, 1889-1904, 1910, 1918, 1921, 1924-25, 1928-31.

Busta, cc. 495 n.n.

serie 9

Diari personali delle messe, 1823 - 1825

Contenuto

L'autorità ecclesiastica predispose l'uso di tre diari per la registrazione delle messe: il diario per le messe legatarie, quello per le messe avventizie e il diario personale del sacerdote e ne stilò le norme per la loro compilazione(1). Mentre i primi due diari dovevano essere conservati in sacrestia, il diario personale doveva essere custodito da ogni sacerdote il quale vi annotava tutte le messe che doveva celebrare e quelle celebrate. Tali disposizioni vennero confermate nel 1825 dal decreto diocesano del vescovo di Trento Francesco Saverio Luschin (Cost. dioc. del 1 maggio 1825). In seguito altre circolari aggiornarono le disposizioni del decreto e stabilirono che ogni sacerdote dovesse porre al principio del suo diario una dichiarazione firmata con la quale si obbligava a celebrare le messe di cui si fosse preso carico e a incaricare i suoi eredi, in caso di morte, della soddisfazione delle rimanenti. Fu anche espressamente ordinato che i diari privati dovessero, alla fine di ogni anno, essere riveduti e firmati dal rispettivo parroco per poterne far fede.

La serie è formata da un quaderno compilato da don Lorenzo Taddei che fu in un primo tempo beneficiario di Sameda e poi, dal 9 maggio 1824 fino al febbraio del 1825, fu investito del beneficio di Forno.

Bibliografia utilizzata per la compilazione della scheda

BAZZANELLA G., Manuale d'ufficio per il clero curato, Trento, 1888

Note

(1) Cfr. BAZZANELLA G., op. cit., pp. 382-386.

A. 9. 1

"1823. Diarium missarum ad usum p. Laurentii Taddei inceptum Samedae die presentationis B.M.V."

1823 novembre 21 - 1825 febbraio 6 (con annotazione posteriore del 2 set. 1829)

Italiano, latino

Quaderno, senza coperta, cc. 8 n.n.

serie 10

Diari delle messe avventizie, 1906 - 1965

Contenuto

L'autorità ecclesiastica predispose l'uso di tre diari per la registrazione delle messe: il diario per le messe legatarie, quello per le messe avventizie e il diario personale del sacerdote e ne stilò le norme per la loro compilazione(1).

I diari delle messe avventizie, con quelli delle messe legatarie, dovevano essere custoditi in sacrestia, come stabilito da una comunicazione ai decani del 14 agosto 1804 redatta dal vicario generale del vescovo di Trento Simone Albano Zambaiti che riprendeva quanto enunciato nell'enciclica 'Quamvis iterato' del 4 gennaio 1774. Tali disposizioni vennero confermate dal vescovo Francesco Saverio Luschin nel 1825 (Costituzioni diocesane, 1 marzo 1825).

Nei diari delle messe avventizie dovevano essere annotati il numero progressivo delle messe celebrate, la data della celebrazione, l'intenzione e il nome del ministro celebrante.

La serie è formata da quattro registri.

Bibliografia utilizzata per la compilazione della scheda

BAZZANELLA G., Manuale d'ufficio per il clero curato, Trento, 1888

Note

(1) Cfr. BAZZANELLA G., op. cit., pp. 382-386.

A. 10. 1

"Diarium missarum"

1906 marzo 1 - 1912 ottobre 31

Latino

Registro, legatura in tela, cc. 42 n.n.

A. 10. 2

"Diarium missarum"

1912 novembre 1 - 1926 dicembre 8; 1931 dicembre 13 - 1932 ottobre 31

Latino

Registro, legatura in mezza tela, cc. 80 n.n.

A. 10. 3

"Diarium missarum"

1932 novembre 1 - 1951 luglio 31

Latino

Registro, legatura in mezza tela, cc. 101 n.n.

A. 10. 4

"Diarium missarum"

1951 agosto 1 - 1965 marzo 28

Latino

Registro, legatura in mezza tela, cc. 80 n.n.

serie 11

Registri dei verbali delle riunioni del Terz'Ordine, 1909

Contenuto

La serie è composta da un registro relativo alla confraternita del Terz'Ordine di san Francesco eretta canonicamente in Forno il 28 dicembre 1908 da padre Serafino Inama dell'ordine dei Frati minori.

A. 11. 1

"Protocolli del Terz'Ordine di Forno"

1909 gennaio 14 - 1909 febbraio 23

Italiano

Registro, legatura in mezza tela, cc. 3 n.n.

serie 12

Protocolli degli esibiti, 1904 - 1931

Contenuto

I protocolli degli esibiti sono registri sui quali devono essere annotati, secondo una numerazione progressiva, gli atti e la corrispondenza in arrivo e in partenza di una amministrazione con l'indicazione della data e del contenuto. Ai parroci venne raccomandata la compilazione di tali registri per una corretta gestione del loro ufficio sia dall'autorità politica (Raccolta delle leggi provinciali, 19.12.1816) sia da quella ecclesiastica (Decreto vescovile 9.03.1887 nel Foglio Diocesano, 1887)(1).

La serie è composta da un registro.

Note

(1) Cfr. BAZZANELLA G., op. cit., pp. 120-121.

A. 12. 1

"Protocollo. Esibiti-evasione. Espositura Forno. Dall'anno 1904-1925"(1)

1904 gennaio 18 - 1931 ottobre 31

Protocollo della corrispondenza in arrivo e in partenza.

Italiano

Registro, legatura in mezza tela, cc. 68 n.n.

Note

(1) "Dall'anno" a "1925" aggiunta posteriore di altra mano.

Carteggio e atti, 1526 - 1957

Contenuto

La serie è formata da dodici fascicoli contenenti la documentazione prodotta o ricevuta dal curatore d'anime di Forno relativa alla gestione dell'ufficio espositurale (carteggio e atti anagrafici, circolari ecclesiastiche, corrispondenza) e ogni altro tipo di documentazione trattenuta dal sacerdote in quanto rappresentante dell'ente (facoltà, concessioni, privilegi) e affidatario delle amministrazioni (legati, opere pie, associazioni, missioni) o persona di fiducia per gli atti dei privati (disposizioni testamentarie e atti).

A. 13. 1. b. 1

"1. Locazione fondi chiesa-beneficio-fondi al santese in conto salario

1a. Contratto con sacrestano Medil

2. Taglio legname beneficio curaziale

3. Permuta della p. f. 5 con la p. f. 206 di Desilvestro Angelo

4. Nomina governativa curato Forno

5. Decreto assegno spese fondo culto e congrua curato

6. Relazione comizi per elezione curato Forno

7. Deleghe quoad matrimonium cancellazione ricchezza mobile

8. Documento servitù e diritti beneficio Iellico-Sommavilla

9. Olio altare Madonna mese V°; documento fondazione Fondo missioni

10. Documenti consacrazione chiesa di Forno e altare maggiore"

1526; 1532; 1823 - 1954

Documentazione relativa all'asta per l'affitto di fondi (1823-1954); contratto con il sacrestano (1950-1956); documentazione relativa al taglio di legname (1954); relazioni dei comizi per l'elezione del curato (1910; 1944); congrua (1922-1936; 1950); documenti relativi alla consacrazione della chiesa di Forno (1526; 1532)(1).

Fascicolo, cc. 70

Note

(1) Due documenti in pergamena: 1526 settembre 25 e 1532 ottobre 9.

A. 13. 2. b. 1

Miscellanea

1650 - 1846

Compravendita tra privati di una "offocina" al Pian dal Forno (1650)(1); accordo stipulato tra la regola di Forno e un privato (1735); documento ipotecario della vicinia di Forno (1803); documento relativo ad un certificato ipotecario inerente un'eredità (1846).

Fascicolo, cc. 7

Note

(1) Documento in pergamena in cui non sono indicati il mese e il giorno.

A. 13. 3. b. 1

"Atti vescovili (dispense, facoltà, visite, decreti), decanali, distrettuali, riduzioni m. l., documenti capitali"

1720 - 1932

Circolari, ordinanze, decreti e comunicazioni provenienti dalle autorità ecclesiastiche e politiche; documenti relativi ad ipoteche a favore della chiesa di Forno(1).

Fascicolo, cc. 452

Note

(1) Tra questi anche documenti ipotecari istituiti tra privati passati poi alla chiesa.

A. 13. 4. b. 1

"1. Carteggio riguardante le messe legatarie

2. Permesso benedizione candele-ceneri-palme e di celebrare il Giovedì Santo

3. Permesso Porziuncola

4. Testamento e documenti per vertenza Degiampietro Virginia

5. Estratti tavolari e Fogli di possesso

6. Autentiche reliquie"

1735 - 1954

Carteggio e atti relativi alle messe legatarie a carico del beneficio di Forno e di altri benefici (riduzioni, prospetti, sanatoria, ecc.) (1810-1954); permessi per celebrazioni e benedizioni (1868; 1909-1954); autentiche di reliquie (1735-1893).

Fascicolo, cc. 61

A. 13. 5. b. 1

Cappella di Sant' Anna in Medil

1745 - 1927

Fondazione di quattro messe annue nella cappella, licenza per poter benedire la cappella di S. Anna (1746), atto relativo alla benedizione e capitoli sottoscritti dal curato relativi alla cappella (1747), documento di donazione (1786), contratto di mutuo, concessione della Via Crucis (1926-27).

Fascicolo, cc. 32

A. 13. 6. b. 2

Documentazione appartenente a privati

1819 - 1906

"Carte consegnatemi da Orsola Felicetti(1) fu Giuseppe Tita(?)": carteggio, atti, quietanze(2) (1819-1889); documenti privati appartenenti a Giuseppe Felicetti da Moena (1852-1905); documentazione relativa alla divisione dell'eredità di Battista Dalmolin da Moena e sua moglie Maddalena fu Tommaso Felicetti (1884-1906).

Fascicolo, cc. 319

Note

(1) Potrebbe essere Felicetti Orsola Caterina di Giuseppe e di Maria Deville nata a Moena il 19 novembre 1895 e morta a Trento il 9 settembre 1977.

(2) Tra questa documentazione appare quasi sempre la figura di Giovanni Battista fu Giuseppe Dalmolin da Moena a volte come procuratore dei fratelli Felicetti in punto di divisione ereditaria e a volte agente per fini personali.

A. 13. 7. b. 2

Carteggio e atti

1825 - 1951

Rapporti con il Giudizio distrettuale di Cavalese, permesso per conservare il SS. Sacramento durante i lavori della chiesa; certificati relativi all'anagrafe; sacrestano, benedizione di una statua, corrispondenza, permessi per cerimonie religiose fuori dai templi.

Fascicolo, cc. 94

A. 13. 8. b. 3

"Inventari, consegna, fassioni, valori"

1838 - 1957

Inventari dei beni della chiesa di S. Lazzaro, della cappella di S. Anna e del beneficio espositurale (1838-1909); verbali di consegna e riconsegna del beneficio e di altri enti ecclesiastici (1885-1957); fassioni e manomorta con carteggio e atti relativi (1893-1951).

Fascicolo, cc. 326

A. 13. 9. b. 4

Iscritti e iscritte alle confraternite del Santissimo Rosario, del Santissimo Sacramento, del Sacro Cuore di Gesù e all'Opera S. Infanzia

[ante 1870] - 1902

Fascicolo, cc. 22

A. 13. 10. b. 4

"Atti matrimoniali e delegazioni. Nati e battezzati, morti e matrimoni all'estero. Permessi di seppellimento"

1876 - 1948

Certificati e carteggio relativi a nascite, matrimoni e decessi avvenuti fuori parrocchia, deleghe concesse dal parroco di Moena o dalla Curia a sacerdoti di Forno per l'assunzione di sponsali e la celebrazione di matrimoni, permessi di seppellimento (1946).

Fascicolo, cc. 156

A. 13. 11. b. 4

"1. Risposte al questionario per la visita pastorale

2. Atti visitali

3. Cerimoniale per la visita pastorale"

1888 - 1955

Carteggio relativo alle visite pastorali con risposte ai questionari.

Alla fine: "Direttorio-cerimoniale per la S. Visita pastorale nella arcidiocesi di Trento", 1954 (2.ediz.)

Fascicolo, cc. 37

A. 13. 12. b. 4

Prestiti di guerra relativi alla chiesa ed altre amministrazioni

1916 - 1955

Carteggio, atti, titoli ecc. relativi al prestito di guerra austriaco in favore del fondo missioni, della chiesa, del beneficio curaziale e del fondo poveri.

Fascicolo, cc. 144

Ente

Chiesa di San Lazzaro

1526 settembre 29 - 1987 gennaio 24

Luoghi

Forno (Moena, Tn)

Archivi prodotti

Fondo Chiesa di San Lazzaro in Forno, 01/01/1592 - 31/12/1956

Storia

La chiesa di Forno, secondo quanto riportato sul questionario per la visita pastorale del 1946(1), venne edificata nell'anno 1515 e consacrata il 29 settembre 1526 (2). Essa è dedicata a San Lazzaro la cui ricorrenza si celebra il 17 dicembre. Nel questionario della visita dell'8 giugno 1955 viene descritta in perfetto stile gotico ad una sola navata lunga 12 metri con un presbiterio a forma ovale munito di due grandi finestre. In essa sono presenti due altari: quello maggiore e quello dedicato alla Madonna (3).

Una delle prime testimonianze della presenza di questa chiesa si ha dalla visita vescovile del 1538 fatta alla curazia di Moena in cui si affermava che "habet etiam curatus capellam sancti Lazari in Forno sub sua cura ..." (4). Anche nella visita del 1580 viene indicata una "cappellam sancti Lazari in loco dicto alli Forni sub curae Moenae" (5) con un altare dedicato al santo titolare. Si segnalava anche l'esistenza di un cimitero privo di recinzione e quindi profanato dagli animali. Le stesse indicazioni vengono fornite durante la visita del 1 settembre 1632(6), dove ancora si raccomanda di far riparare la recinzione del cimitero.

Nel 1866 il vicario espositurale don Andrea Somnavilla cominciò a interessarsi all'ampliamento e alla sistemazione dell'edificio sacro(7) e del cimitero. Nella primavera del 1867 iniziarono i lavori per la realizzazione del nuovo cimitero, ottenuto il consenso dell'Ordinariato di ridurre le messe a carico del beneficio espositurale per poter sopperire alle spese. Il nuovo luogo di sepoltura fu ultimato già alla fine di quello stesso anno. Intanto don Somnavilla continuava a prodigarsi per ottenere il permesso di poter ampliare l'edificio di culto trovando anche dei benefattori disposti ad aiutarlo. Il 7 novembre 1868 il sacerdote venne sostituito dal nuovo vicario espositurale don Andrea Giacomelli che continuò a prodigarsi per compiere le volontà del suo predecessore. Egli ottenne dall'Ordinariato una nuova proroga per la riduzione delle messe (20 agosto 1869) e un sostanzioso contributo dagli eredi del dottor Francesco Facchini(8). Il 30 gennaio 1870 venne bandita l'asta per l'assegnazione dei lavori che fu vinta dal maestro muratore Giacomo Dellagiacomina da Predazzo per un totale di 1182 fiorini.

Il 18 dicembre 1870 si celebrò nella chiesa restaurata. In occasione dei restauri si provvide anche alla sistemazione dell'altare maggiore con le statue di san Lazzaro, di santa Maria Maddalena e di santa Marta; all'altare laterale venne collocato il dipinto dell'Immacolata. Si completarono i lavori nel 1872.

Non si hanno notizie di altri grossi interventi di restauro eseguiti alla chiesa tranne quelli del 1923 in occasione dei quali vennero benedette due nuove campane requisite dal governo austriaco e quelli del 1927 durante i quali vennero invece sostituite le vecchie vetrate; dieci anni dopo venne rifatta la copertura.

Nel territorio di Forno esiste anche una cappella situata nella frazione di Medil e dedicata a Sant'Anna la cui festa si celebra il 26 luglio. Questa chiesetta venne costruita per devozione della popolazione locale che ottenne la licenza vescovile il 6 luglio 1739.

Il 3 gennaio 1745 gli abitanti dei Masi di Costa Medil si impegnarono a far celebrare nella cappella, che era sufficientemente dotata, 4 messe fondate su beni di loro proprietà le cui rendite sarebbero servite inoltre per pagare i viaggi al sacerdote celebrante che doveva recarsi sul luogo(9).

Don Giovanni Francesco Varesco, delegato vescovile, la benedì il 7 febbraio del 1747 (10). Nella chiesetta si trova un unico altare non consacrato, nel tabernacolo c'è la reliquia di Sant'Anna, consacrata.

In applicazione della legge n. 222 del 20 maggio 1985 e in seguito ai DD.MM. del 21 marzo 1986 e 30 dicembre 1986 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 24.01.1987), a decorrere dal 24 gennaio 1987 l'ente Chiesa di San Laaro in Forno è stato soppresso e i suoi beni (con tutte le relative pertinenze, accessioni, comproprietà, diritti, servitù e ipoteche) sono stati assegnati all'ente Parrocchia di San Lazzaro in Forno.

Funzioni, occupazioni e attività

Il curatore d'anime era il legittimo amministratore della sostanza della chiesa curata, come anche delle chiese annesse e di tutte le fondazioni istituite a favore delle stesse. Il patrimonio della chiesa era costituito dagli apparati, dagli utensili, dagli arredi sacri di cui essa è provvista per il culto divino, dagli altri beni mobili di sua proprietà, come pure dai fabbricati, fondi, capitali, introiti, diritti ad essa appartenenti, i cui proventi sono destinati a sopperire ai bisogni del culto divino e al mantenimento in buono stato dei fabbricati.

Il parroco svolgeva la sua attività di responsabile amministrativo affiancato dai fabbricieri (detti anche sindaci o massari), quali rappresentanti della comunità. L'istituzione e l'azione dei fabbricieri vennero disciplinate da un decreto napoleonico del 26 maggio 1807: venivano nominati per decreto ministeriale o prefettizio, erano generalmente tre per ciascuna chiesa e duravano in carica cinque anni.

Nella diocesi di Trento venne emanata nel 1865 una normativa relativa all'amministrazione delle chiese che disciplinava, tra l'altro, anche il rapporto del curatore d'anime coi fabbricieri. Il primo era considerato l'organo ecclesiastico dell'amministrazione e a lui competeva la principale direzione; i fabbricieri gli erano affiancati "tanto allo scopo di prestargli assistenza, quanto nella loro qualità di rappresentanti della comunità ecclesiastica (...). Tanto il curatore d'anime che i fabbricieri devono sempre aver cognizione di quanto concerne l'amministrazione"(11). I fabbricieri venivano di regola proposti al curatore d'anime; il loro ufficio durava due anni, salvo la possibilità di essere riconfermati. Dal 1874 (Legge 7 maggio 1874, Boll. Leggi dell'Impero n. 50) spettava al decano il diritto di nominare i fabbricieri proposti dalla comunità. Le fabbricerie erano perciò organi amministrativi dipendenti dall'autorità ecclesiastica, ai quali era demandata l'amministrazione dei beni temporali di una chiesa, con esclusione di qualsiasi ingerenza nelle questioni di culto.

Anche il Codice di diritto canonico del 1917 (cann. 1183-1184) contemplava espressamente la fabbriceria, escludendola però da molte ingerenze (elemosine di messe, ordine della chiesa e del cimitero, disposizione e custodia dei libri parrocchiali, ecc.). Lo stesso Codice conferiva alla chiesa personalità giuridica, con il diritto di acquistare, ritenere, amministrare liberamente ed indipendentemente da ogni potere civile beni temporali per il conseguimento dei propri fini (can. 1495). Dove mancava la fabbriceria, l'amministratore unico era il rettore della chiesa, sotto l'esclusivo controllo dell'Ordinario. Il parroco o rettore della chiesa, che faceva sempre parte di diritto della fabbriceria, per la natura stessa dell'ente ne era il presidente. Il Concordato del 1929 e il regio decreto del 26 settembre 1935 ridimensionarono ulteriormente la rilevanza delle fabbricerie.

L'ente chiesa parrocchiale è stato soppresso in seguito all'applicazione degli adempimenti in materia di revisione concordataria seguiti alla legge 20 maggio 1985 n. 222, e all'entrata in vigore del relativo regolamento di esecuzione (decreto 13 febbraio 1987, n.33), in particolare in seguito all'approvazione dei decreti con i quali è stata stabilita la sede e la denominazione dei nuovi enti parrocchia.

Fonti archivistiche e bibliografia

Fonti d'archivio

Archivio "Ufficio parrocchiale di San Lazzaro in Forno", 1526 - 2005

Archivio "Chiesa di San Lazzaro in Forno", 1592 - 1956

Archivio diocesano tridentino",

Note

(1) Cfr. "Ufficio parrocchiale di San Lazzaro in Forno", "Carteggio e atti", fasc. 11

(2) Ibidem, fasc. 1, documenti in pergamena.

(3) Ibidem, fasc. 11.

(4) Cfr. "Archivio diocesano tridentino", "Atti visitali", n. 1 (1538), c. 165.

(5) Ibidem, n. 4 (1580), c. 468.

(6) Ibidem, n. 11 (1632), c. 154.

(7) Cfr. "Chiesa di San Lazzaro in Forno", "Registri delle rese di conto dei sindaci", reg. 1, c. 34 e segg.

(8) Dottor Francesco Facchini da Forno, medico chirurgo e benefattore del Fondo poveri di Forno, cfr. introduzione al fondo "Congregazione di carità di Forno".

(9) Cfr. "Ufficio parrocchiale di San Lazzaro in Forno", "Carteggio e atti", fasc. 5.

(10) Cfr. le risposte al questionario per la visita pastorale del 1946 in "Ufficio parrocchiale di San Lazzaro in Forno", "Carteggio e atti", fasc. 11 e relativo documento, fasc. 5.

(11) Cfr. "Norme per l'amministrazione del patrimonio delle chiese e dei benefici, nonché delle fondazioni ecclesiastiche della diocesi di Trento", 1865, Capitolo I, Sezione I, § 10.

fondo B

Chiesa di San Lazzaro in Forno, 1592 - 1956

regg. 5, quadd. 3, b. 4, fascc. 2

Soggetti produttori

Chiesa di San Lazzaro, 1526 settembre 29 - 1987 gennaio 24

Contenuto

Per un'introduzione generale dell'archivio si veda l'introduzione al superfondo "Parrocchia di San Lazzaro di Forno di Moena".

Un urbario dei fondi della chiesa di San Lazzaro e della cappella di Sant' Anna relativo al XX secolo si trova in "Documentazione dell'archivio della Congregazione di carità di Forno", "Registri di amministrazione", reg. 1.

serie 1

Registri delle rese di conto dei sindaci, 1787 - 1807

Contenuto

La serie è formata da un registro sul quale i sindaci della chiesa di Forno, eletti dalla comunità, annotavano le entrate e le uscite relative al patrimonio della chiesa e le rese di conto annuali.

Il saldo dell'amministrazione veniva presentato e sottoscritto dal sindaco della chiesa di Forno presso la canonica di Moena alla presenza del curato locale e di alcuni vicini "congregati" a questo fine.

Sul registro sono presenti anche altre registrazioni che nulla hanno a che vedere con le rese di conto come l'"Anagrafe della popolazione" di Forno e di Medil, cronaca e cenni storici, messe celebrate per le anime, sacre funzioni ed iscritti all'Obolo di san Vigilio di Trento.

B. 1. 1

"Aministracioni delle rendite e spese della venerabile capela di S. Lazaro al Fondo sogeta alla cura di Moena di Fiemme diocese di Trento. L'anno 1787"

1787 novembre 18 - 1807 settembre 28

Registro delle rese di conto dei sindaci della cappella di San Lazzaro in Forno.

All'inizio: annotazione di consegna dal vecchio al nuovo sindaco, 1786 nov. 19 (copia).

Contiene inoltre: - "Pro memoria", cronaca dei lavori alla chiesa con resa del conto relativo, 1874;

- "Anagrafe della popolazione di Forno assunta nel 1880", [1880];

- "Anagrafe della popolazione di Medil assunta nel 1880", [1880];

- "Cronachetta dal 1923", 1923 apr. 22-1962 apr. 14.

Capovolgendo il registro: - "Alcuni cenni storici in riguardo al beneficio Iellico e Somnavilla di Forno", con elenco dei capitali e degli stabili, 1869 nov. 28;

- "Prospetto delle s. messe celebrate dopo l'ottobre 1868 o pei legati o per le anime", 1868 dic. 20-1875 nov.;

- "S. Messe celebrate per le anime dalle offerte", 1872 gen. 14-1890 lug. 15;

- "Promemoria in riguardo alle sacre funzioni e delle consuetudini in uso in loco", s.d.;

- "Elenco degli associati per l'obolo di San Vigilio di Trento", e relativi pagamenti, 1874-1886 mar. 28.

Italiano

Registro, legatura in pelle, cc. 80 n.n.

serie 2

Registri di cassa, 1905 - 1954

Contenuto

La serie è formata da tre registri e tre quaderni sui quali è riportata la situazione di cassa della chiesa di Forno e della cappella di S. Anna di Medil come luoghi di culto (arredi sacri, cera, organista, messe, ecc.) e le entrate e le uscite relative all'amministrazione del loro patrimonio.

B. 2. 1

"Libro maestro. Amministrazione a) Chiesa San Lazzaro b) Chiesa Sant' Anna"

1905 ottobre 1 - 1914 aprile 23

Italiano

Registro, legatura in mezza tela, cc. 29 n.n. (num. orig. incompleta)

B. 2. 2

"L'anno 1906 prenotazione riguardante l'amministrazione della chiesa di Sant' Anna in Medil"

1908 settembre 27 - 1939 luglio 26

Registro delle entrate e delle uscite amministrate dal sacrestano in qualità di sindaco della cappella di S. Anna in Medil.

Italiano

Quaderno, legatura in cartoncino, cc. 19 n.n.

B. 2. 3

"Entrata e uscita della chiesa"

[1911] febbraio 20 - 1940 maggio 20

Italiano

Registro, legatura in mezza tela, cc. 47 n.n.

B. 2. 4

Restauri chiesa di Sant' Anna

1911 dicembre 17 - 1914 febbraio 9

Registrazioni dei pagamenti fatti dal fabbricere agli operai che hanno eseguito lavori alla chiesa di S. Anna e altri pagamenti per materiali e altro.

Alla fine: annotazioni di alcune entrate rappresentate da "doni" di privati.

Italiano

Quaderno, legatura in cartoncino, cc. 19 n.n.

B. 2. 5

"Entrate e uscite della sostanza pervenuta alla chiesa dall'eredità Nicolao"

1929 marzo 28 - 1931 ottobre 25

Registro delle entrate e delle uscite relativo alle spese ed incassi sostenuti in seguito all'eredità lasciata da Caterina fu Antonio Nicolao da Forno.

Italiano

Registro, legatura in cartone, cc. 3 n.n.

B. 2. 6

"Libro cassa chiesa curaziale Forno dal 1948 all'anno 1954"

1948 gennaio 2 - 1954 dicembre 25

Registro delle entrate e delle uscite.

Italiano

Quaderno, legatura in cartoncino, cc. 18 n.n.

serie 3

Registri delle riscossioni degli interessi sui capitali, 1917 - 1940

Contenuto

La serie è composta da un registro.

B. 3. 1

"Quinternetto. Chiesa San Lazzaro"

1917 - 1940

Registrazioni degli avvenuti pagamenti annuali da parte di debitori.

Italiano

Registro, legatura in mezza tela, cc. 9 n.n.

Resoconti, 1806 - 1951

Contenuto

Con il decreto governativo del 3 agosto 1803 il Ministero per il culto del Regno d'Italia stabiliva delle regole per una migliore amministrazione economica dei beni in possesso degli istituti religiosi. Tutti gli "stabilimenti di religione e di beneficenza pubblica" erano tenuti a presentare annualmente alle municipalità il bilancio della loro attività, entro i tre mesi dell'anno successivo. In base alla circolare del governo del Tirolo e Vorarlberg del 13 ottobre 1821, ogni anno i sindaci della chiesa, nominati dal capo-comune e confermati dal pastore delle anime e dal giudice distrettuale, dovevano rendere conto dell'amministrazione del patrimonio della chiesa mediante un esatto conto. Sei settimane dopo il termine dell'anno militare, che cominciava il primo novembre e terminava il 31 ottobre, il sindaco della chiesa servendosi di appositi formulari doveva rendere i conti dell'amministrazione della chiesa, alla presenza del giudice, del pastore locale e di una deputazione comunale. Il conto formalmente rivisto e approvato doveva essere custodito nella cassa della chiesa o in un apposito armadio; in questa occasione era cura del pastore locale delle anime di fare un estratto di tale conto e trasmetterlo per conoscenza all'Ordinariato. Rimase sempre comunque al vescovo l'ispezione del patrimonio delle chiese della sua diocesi.

La sorveglianza sull'amministrazione dei beni ecclesiastici, che prima del Concordato tra stato austriaco e chiesa del 1855 spettava quindi agli organi locali di governo, passava, in base all'art. 30 dell'accordo, all'autorità ecclesiastica. A Trento nel 1865 venne istituito a questo scopo l'Ufficio amministrativo diocesano.

Le "Norme d'amministrazione ecclesiastica" pubblicate nel Bollettino delle Leggi dell'Impero del 25 gennaio 1866 regolamentarono la materia stabilendo, tra l'altro, la formazione dei resoconti secondo determinati formulari. Gli amministratori dovevano redigere annualmente i resoconti che, con il visto del curatore d'anime, dovevano essere inviati per l'approvazione all'Ordinariato con la relativa documentazione in ordine di entrata e di uscita. L'Ordinariato doveva vistare e rispedire una copia dei resoconti al curatore d'anime e inviarne un'altra all'autorità politica provinciale. Il Concordato tra stato italiano e chiesa del 1929 non apportò variazioni sostanziali a questo stato di cose.

La serie è formata da tre buste contenenti i resoconti e la documentazione di corredo relativi sia alla chiesa di San Lazzaro in Forno che alla chiesetta di Sant' Anna in Medil, per un certo periodo redatti su un unico resoconto e poi su resoconti separati alternati.

B. 4. 1. b. 1

"Conti chiesa San Lazzaro e Sant'Anna dal 1806"

1806 - 1888

Nn. 1-73

Resoconti e parziale documentazione di corredo(1).

Mancano i resoconti per gli anni 1853-1855.

Busta, cc. 449 n.n.

Note

(1) Dal 1806 al 1867 ci sono solo i resoconti della chiesa di San Lazzaro, dal 1864 anche i resoconti della chiesa di Sant' Anna inizialmente a parte, in seguito assieme a quelli di San Lazzaro.

B. 4. 2. b. 2

"Conti chiesa San Lazzaro e Sant' Anna dal 1806"

1889 - 1918

Nn. 74-98

Resoconti e parziale documentazione di corredo.

Busta, cc. 737 n.n.

B. 4. 3. b. 3

"Conti chiesa San Lazzaro e Sant' Anna dal 1806"

1919 - 1951

Nn. 99-130

Resoconti e parziale documentazione di corredo(1).

Busta, cc. 739 n.n.

Note

(1) Dal 1935 i resoconti delle due chiese sono separati, quello della chiesa di S. Lazzaro precede quello della cappella di S. Anna.

serie 5

Carteggio e atti, 1592 - 1956

Contenuto

La serie è formata da una busta originale e due fascicoli che raccolgono documentazione di carattere amministrativo relativa alla gestione del patrimonio, alla gestione e alla manutenzione della chiesa di Forno e della chiesetta di S. Anna in Medil. Si troveranno quindi atti relativi alla gestione del patrimonio della chiesa costituito da beni mobili, fabbricati, fondi, capitali, eredità, lasciti; pratiche relative a lavori di costruzione, manutenzione e restauro eseguiti sugli edifici di culto, acquisti di arredi sacri, sostituzioni di campane, orologio per il campanile, ecc.; documentazione relativa alla gestione del personale.

B. 5. 1. b. 1

"Chiesa San Lazzaro (ingrandimento, campane, finestre, accesso ...), Sant' Anna (ingrandimento e campanile), canonica (lavori). Questioni tra Forno e Moena, equivalente-manomorta. Imposte. Orologio. Campanile"

1592; 1674 - 1956

Documentazione relativa alla divergenza tra Forno e Moena (1592); capitoli sottoscritti dal beneficiato di Forno (1807), documentazione relativa ai lavori alla canonica e alle scuole (1819-1830); atti relativi all'ingrandimento della chiesa e del cimitero (1825-1873); commisurazione dell'equivalente d'imposta di beneficio, chiesa, cappella di S. Anna, fondo poveri e beneficio Somnavilla (1830-1932); campane (1883; 1916-1941); restauri della cappella di S. Anna (1912-1933); vetrate chiesa (1925-1927); orologio, altare nuovo.

Busta, cc. 339

B. 5. 2. b. 2

Carteggio e atti relativi all'amministrazione della chiesa

1682 - 1956

Antichi documenti raccolti dal sindaco Domenico Guadagnin (1682-1728); fondazione e mantenimento del lume perpetuo (1741-1816); ricevute di pagamento; quinterneti d'esazione; documentazione relativa alla vendita di fondi della chiesa; acquisti di paramenti; amministrazione della cappella di Sant' Anna, quietanze di messe legatarie e testamentarie; elemosine raccolte; diffide di pagamento; vendite di piante; quietanze; documenti di legati a favore della chiesa; impianto del libro fondiario; ecc.

Contiene: "Libretto di rendita" della chiesa di Forno e coupons di titoli di Stato, 1915-20; "Norme per l'amministrazione del patrimonio delle chiese e dei benefici nonché delle fondazioni ecclesiastiche nella diocesi di Trento", Trento, 1865.

Fascicolo, cc. 227

B. 5. 3. b. 2

Eredità a favore della chiesa

1842 - 1951

Documentazione relativa ai beni di Angelo fu Antonio Nicolao ed eredi con obblighi annessi e di sua sorella Caterina; eredità di Marianna Brunel vedova di Lazzaro Facchini.

Fascicolo, cc. 150

Ente

Beneficio parrocchiale di San Lazzaro

1713 ottobre 28 - 1987 gennaio 24

Luoghi

Forno (Moena, Tn)

Altre Forme autorizzate del nome

Beneficio espositurale di Forno

Archivi prodotti

Fondo Beneficio parrocchiale di San Lazzaro di Forno, 01/01/1713 - 31/12/1958

Storia

Il beneficio parrocchiale di Forno si costituì in seguito alla fondazione dei legati Somnavilla e Iellico. Don Valerio Somnavilla da Moena, in data 25 settembre 1713 (1), aveva incaricato il suo procuratore e notaio Giuseppe Bozzetta di fondare una cappellania a favore della popolazione della villa di Forno. Il documento di fondazione, redatto il 28 ottobre 1713, assegnava alla comunità 1100 fiorini in cambio dell'impegno di procurare un sacerdote che avrebbe dovuto risiedere stabilmente a Forno in una casa fornita dalla stessa comunità. Il beneficiato aveva l'obbligo di celebrare due messe settimanali a Forno e altre 24 nella cappella della Beata Vergine della chiesa di Moena fatta costruire dal Somnavilla. Gli uomini della comunità di Forno dovevano "supplire del proprio con una congrua contribuzione annua all'istesso reverendo sacerdote" (2) aggiungendo a questo anche la fornitura della legna "che sarà bisogno al sacerdote tutto l'anno" fatta recapitare a loro spese.

Il 7 giugno 1729 don Andrea Iellico da Tesero fondò un altro beneficio di due messe settimanali a favore della Regola di Forno che andò a incrementare la dote precedente. In conseguenza alla possibilità del mantenimento di un sacerdote in loco, il 18 febbraio del 1738(3), venne concessa alla chiesa di Forno la possibilità di tenere il Santissimo Sacramento e di amministrare la comunione ai fedeli del paese.

Il 29 marzo 1792, con decreto vescovile, fu assegnata la facoltà di tenere il fonte battesimale; con il passare del tempo il "missario" di Forno tese ad assumere il titolo di "capellano esposto", come risulta dal catalogo del clero del 1826 nel quale don Giacomo Boninsegna da Predazzo venne identificato con tale titolo.

Significativi a questo proposito sono anche i capitoli sottoscritti dal "reverendo signor curato beneficiato" nel 1807(4) dai quali si evincono le facoltà concesse al sacerdote di Forno, come ad esempio "ascoltare le confessioni ed assistere gli infermi", "soministrare li santissimi sacramenti di ogni sorte", "insegnare la scuola ai putelli per il solito stipendio, quale verrà pagato dalli medesimi", "tenere nota de batezzati e morti e spedirla al reverendo signor curato di Moena ogni quarto d'anno".

Già nelle fassioni del XIX secolo si ha testimonianza dell'avvenuta unificazione delle sostanze dei due legati Somnavilla e Iellico e nei verbali di consegna presenti in archivio, a partire dalla seconda metà del XIX secolo, vengono consegnati al novello investito "registri, documenti, mobili, stabili ed altri effetti spettanti al beneficio espositurale ..." (5). Dalla lettura dei verbali di consegna del secolo XX è chiara ormai la totale incorporazione dei due legati nel beneficio che aveva a disposizione la casa di proprietà del Comune al quale spettava l'onere della

manutenzione. Il beneficiario poteva godere anche dell'usufrutto di un orto situato nei pressi della casa e della fornitura della legna da ardere, come da antica consuetudine.

In applicazione della legge n. 222 del 20 maggio 1985 e in seguito ai DD.MM. del 21 marzo 1986 e 30 dicembre 1986 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 24.01.1987), a decorrere dal 24 gennaio 1987 l'ente Beneficio curaziale di San Lazzaro in Moena ha perso la personalità giuridica civile.

Funzioni, occupazioni e attività

Una precisa definizione dei benefici, e tra questi del beneficio parrocchiale, come enti giuridici si ha solo con il Codice di diritto canonico del 1917. Il can. 1409, infatti, lo definisce come "un ente giuridico costituito o eretto in perpetuo dall'autorità ecclesiastica, composto di un ufficio sacro e del diritto di percepire i redditi della dote, spettanti all'ufficio". Il beneficio era dunque costituito da due elementi: uno definito "spirituale", cioè l'ufficio sacro, e l'altro "materiale", la dote annessa.

L'origine dei benefici si deve ricercare nelle prime fasi della cristianizzazione quando il vescovo distribuiva le offerte dei fedeli al clero, ai poveri e alle chiese. I sacerdoti rurali godevano, a loro volta, dell'usufrutto dei diritti feudali o prestazioni reali. Soltanto verso l'XI secolo i benefici divennero perpetui. La dote del beneficio poteva essere costituita da beni mobili o immobili, come campi, vigneti, boschi, pascoli, case e in seguito titoli del debito pubblico o titoli di stato; da prestazioni certe e obbligatorie da parte di famiglie o persone morali, come le decime, assegni dal Comune; da offerte sicure dei fedeli spettanti al beneficiario come le tasse o quotazioni liberamente assunte; dai diritti di stola, nei limiti delle tasse diocesane o della legittima consuetudine. Il beneficio parrocchiale aveva annessa la cura d'anime era perciò un beneficio curato: in analogia con gli uffici ecclesiastici anche i benefici potevano distinguersi in riservati e di libera collazione, elettivi e di giuspatronato. L'erezione era l'atto legittimo con cui la competente autorità ecclesiastica costituiva il beneficio. La fondazione consisteva invece nella costituzione della dote beneficiaria. Il beneficio non si poteva erigere se non aveva una dote stabile e conveniente, con redditi perpetui. Una forma particolare di conferimento del beneficio era quella preceduta dalla presentazione del candidato da parte di un patrono (comunità, padronato, famiglia, clero regolare, re, governo). Nel Trentino, in seguito alla secolarizzazione del principato vescovile, tutti i benefici esistenti nel territorio e non soggetti già a un patronato privato, divennero di patronato cesareo. Solo con il Concordato del 1929 (art. 25) lo stato italiano rinunciò alla prerogativa sovrana del regio patronato sui benefici maggiori e minori, che gradualmente decadde.

Con la nomina e il conferimento del beneficio e con la regolare consegna dei beni componenti la dote, il parroco otteneva la legittima rappresentanza per l'esercizio del suo diritto di usufrutto delle temporalità del beneficio. In quanto rappresentante dell'ente egli aveva inoltre l'obbligo di difendere e assicurare l'integrità del patrimonio e di amministrarlo sotto la sorveglianza dei vescovi, dei patroni e dello stato. Nel corso dei secoli le rendite di alcuni benefici parrocchiali vennero a poco a poco assottigliandosi fino a non essere sufficienti al mantenimento del beneficiario. I governi dovettero perciò provvedere stabilendo congrue e supplementi di congrue a carico dei Comuni o di altri enti.

L'istituto del beneficio ecclesiastico fino al Concilio Vaticano II ha costituito il principale strumento tecnico per procurare il sostentamento del clero; il Concilio pervenne alla decisione che esso doveva "essere abbandonato, o almeno riformato a fondo" ("Presbyterorum Ordinis", decreto 7 dicembre 1965 § 20). Così il Codice di diritto canonico del 1983 ha prefigurato (CIC 1983, can. 1272 § 2) la costituzione dell'Istituto diocesano per il sostentamento del clero e ha chiamato la Conferenza episcopale alla graduale devoluzione di redditi e per quanto possibile della dote stessa beneficiale all'istituto.

Fonti archivistiche e bibliografia

Fonti d'archivio

Archivio "Ufficio parrocchiale di San Lazzaro in Forno", 1526 - 2005

Archivio "Chiesa di San Lazzaro in Forno", 1592 - 1956

"Archivio della Parrocchia di Cavalese"

Note

(1) Cfr. copia del documento di fondazione in "Beneficio parrocchiale di San Lazzaro in Forno", "Carteggio e atti", fasc. 1.

(2) Cfr. copia del documento di fondazione in "Archivio della Parrocchia di Cavalese", "Fondo cartaceo della parrocchia di Cavalese", "Carteggio e atti", b. 1.

(3) Cfr. fassioni in "Ufficio parrocchiale di San Lazzaro in Forno", "Carteggio e atti", fasc. 8.

(4) Cfr. "Chiesa di San Lazzaro in Forno", "Carteggio e atti", b. 1, cc. 7-10.

(5) Cfr. verbali di consegna in "Ufficio parrocchiale di San Lazzaro in Forno", "Carteggio e atti", fasc. 8.

fondo C

Beneficio parrocchiale di San Lazzaro di Forno, 1713 - 1958

reg. 1, fasc. 1

Soggetti produttori

Beneficio parrocchiale di San Lazzaro, 1713 ottobre 28 - 1987 gennaio 24

Contenuto

Per un'introduzione generale dell'archivio si veda l'introduzione al superfondo "Parrocchia di San Lazzaro di Forno di Moena".

Un urbario relativo ai fondi di proprietà del beneficio per il sec. XX si trova in "Congregazione di carità di Forno", "Registri di amministrazione", reg. 1.

serie 1

Registri degli affitti, 1930 - 1956

Contenuto

La serie è composta da un registro.

C. 1. 1

"Inventario del beneficio espositurale di Forno in Fiemme"

1930 febbraio 27 - 1956

Prospetti dei fondi e dei capitali del beneficio espositurale di Forno con relativi affitti nonché affitti dei fondi della chiesa di S. Lazzaro.

Italiano

Registro, legatura in mezza tela, cc. 25 n.n.

serie 2

Carteggio e atti, 1713 (copia) - 1958

Contenuto

La serie è composta da un fascicolo comprendente tutta la documentazione relativa alla gestione del beneficio espositurale poi parrocchiale di Forno.

C. 2. 1. b. 1

Atti amministrativi

1713 (copia) - 1729; 1822 - 1958

Copia dei documenti di fondazione del beneficio Sommavilla e del beneficio Iellico (1713-1714; 1729); compravendite, dazioni in pagamento, documento di accettazione del capitale del beneficio Sommavilla da parte della comunità (1720); documenti di mutuo; prospetti di affitti dei fondi (1912-1919); incanto dei fondi del beneficio; lasciti a favore del beneficio, conti intercalari (1949-1958).

Fascicolo, cc. 193

Ente

Congregazione di carità di Forno

1852 ottobre 7 - 1926 agosto 8

Luoghi

Forno (Moena, Tn)

Archivi prodotti

Fondo Congregazione di carità di Forno, 01/01/1804 - 31/12/1931

Storia

La Congregazione di carità era un'istituzione pubblica di beneficenza istituita in Trentino in base al decreto vicereale del 15 febbraio 1811, n. 49, che all'art. 2 stabiliva: "in ogni comune del Dipartimento dell'Alto Adige e dei Cantoni di Tobiano e Primiero tutti gli spedali, orfanotrofi, luoghi pii, lasciti e fondi di pubblica beneficenza (...) avranno una sola e medesima amministrazione che prenderà il titolo di Congregazione di carità".

Con l'annessione del Trentino all'Austria venne sostanzialmente confermata la normativa vigente in materia di assistenza e beneficenza pubblica e l'unica legge che nomina la Congregazione di carità fu l'editto del commissario in capo del Tirolo del 1° marzo 1814 (artt. 118-125), che confermò le Congregazioni di carità nei luoghi dove esistevano e dispose la loro istituzione nei Comuni che avessero dei propri istituti di beneficenza con una rendita lorda di almeno 500 fiorini.

A partire dalla metà del secolo XIX i rapporti con i Comuni si intensificarono: alcune leggi stabilirono infatti che, non bastando i mezzi forniti dalle società di beneficenza e dagli istituti esistenti, la rappresentanza comunale avrebbe dovuto sopperire all'importo occorrente per le sovvenzioni ai poveri con i fondi della cassa comunale.

Le Congregazioni di carità vennero soppresse in seguito all'entrata in vigore della legge del 3 giugno 1937, n. 847, che istituiva in ogni comune del Regno gli Enti comunali di assistenza (E.C.A.) (1).

La Congregazione di carità di Forno nasce grazie alla generosità di un lascito in stabili e in capitali del medico chirurgo Francesco Facchini da Forno, il quale, con suo testamento redatto del 7 ottobre 1852, istituì suoi eredi universali "per metà il fondo dei poveri di Forno e per metà i figli di mio fratello"(2).

Il 27 dicembre 1852 una riunione del consiglio e della rappresentanza comunale deliberò, in forza del decreto capitanale del 3 dicembre n° 7696/1341, la costituzione di una Congregazione di carità a Forno "abilitata a rappresentare in ogni occasione l'Istituto de poveri di Forno"(3). Quale preside della congregazione venne nominato il curatore d'anime locale, affiancato da quattro delegati e da un amministratore. Era priorità del preside decidere in merito al rilascio degli assegni ai poveri bisognosi che ne facevano richiesta ed era compito dell'amministratore rifonderli agli stessi. L'8 agosto del 1926 la congregazione di Forno delibera di attuare la fusione con la congregazione omonima di Moena.

Funzioni, occupazioni e attività

Essa ebbe quale compito fondamentale l'assistenza e la beneficenza a persone in particolari difficoltà economiche (poveri, anziani, inabili al lavoro, fanciulli esposti, donne partorienti) o fisico-psichiche (malati e mentecatti) che da essa ricevevano sussidi in modo diretto - generi di prima necessità - o, molto spesso, attraverso l'assistenza e le cure prestate in apposite istituzioni di cui la Congregazione curava l'amministrazione patrimoniale. Le entrate della

Congregazione provenivano da lasciti, donazioni, legati pii. L'art.10 del suddetto decreto vicereale ordinava che ogni Congregazione dovesse essere divisa in tre sezioni - denominate "degli ospedali", "degli ospizi" e "delle limosine" - ognuna incaricata dell'esecuzione dell'amministrazione affidatale, di cui avrebbe reso conto alla Congregazione.

Struttura amministrativa

Per quanto riguarda l'organico della Congregazione durante l'amministrazione italiana, il decreto vicereale stabiliva che essa fosse composta da "probi e distinti cittadini del comune, scelti fra i proprietari, commercianti e gli uomini di legge più distinti". Il numero dei membri era compreso tra i quattro e i sei ed essi venivano nominati dal podestà o dal sindaco. Nel capoluogo di Dipartimento la Congregazione era presieduta dal prefetto, nei capoluoghi dei distretti dal viceprefetto e in tutti gli altri Comuni dal podestà o dal sindaco; in tutti i Comuni inoltre erano ugualmente membri di diritto il podestà o il sindaco, oppure un parroco del luogo.

Le Congregazioni dipendevano dal Ministro dell'Interno del Regno d'Italia che vigilava tramite il consigliere di stato (artt. 1, 5, 6 del decreto vicereale) e intrattenevano con i comuni rapporti assai stretti.

Durante la seconda dominazione austriaca le Congregazioni di carità continuarono la loro attività gestite da un apposito comitato. Le direttive date dalle autorità austriache prevedevano sostanzialmente che la rappresentanza della Congregazione fosse composta da un preside (o presidente) che doveva essere possibilmente il curatore d'anime locale, da due consiglieri e da un cassiere. Anche se non eletti come membri con voto attivo nelle deliberazioni, il curatore d'anime e il capocomune locali dovevano comunque far parte dell'organo direttivo della Congregazione. La nomina del preside, dei consiglieri e del cassiere spettava alla rappresentanza comunale con l'approvazione dell'autorità superiore (I.R. Pretura o I.R. Giudizio distrettuale). I rappresentanti della Congregazione si dovevano occupare della conservazione del patrimonio e decidere in merito all'elargizione dei sussidi; le deliberazioni dovevano sempre essere redatte su apposito protocollo. I compiti specifici del cassiere erano quelli di tenere un giornale di tutti i pagamenti effettuati e un registro della contabilità riportante i capitali investiti e i nomi dei debitori con gli interessi a loro dovuti e le somme mano a mano versate. Egli doveva inoltre, sulla base dei mandati rilasciati dal preside, pagare puntualmente le sovvenzioni ai poveri secondo l'importo stabilito. Era incaricato di presentare ogni anno al preside la resa di conto (corredata dalle relative pezze d'appoggio) affinché la esaminasse con i consiglieri e la passasse poi per la liquidazione alla rappresentanza comunale. Tale resa di conto veniva infine passata all'autorità superiore per la definitiva revisione ed approvazione.

Fonti archivistiche e bibliografia

Fonti d'archivio

Archivio "Congregazione di carità di Forno"

Bibliografia

SALA C., (a cura di), Profilo storico-istituzionale della Congregazione di carità dalle origini (1811) all'estinzione (1937). Modello di descrizione organizzato secondo le norme ISAAR (CPF), Provincia autonoma di Trento - Servizio beni librari e archivistici, Trento, 1999

Note

(1) Le seguenti note sono tratte dalla scheda-soggetto redatta nel 2000 da Corrado Sala per il Servizio beni librari e archivistici della Provincia autonoma di Trento, alla quale si rimanda per un approfondimento e per la bibliografia.

(2) Cfr. "Congregazione di carità di Forno", "Carteggio e atti", b. 1, c. 52.

(3) Ibidem, c. 172.

fondo D

Congregazione di carità di Forno, 1804 - 1931

regg. 4, bb. 2, fasc. 1

Soggetti produttori

Congregazione di carità di Forno, 1852 ottobre 7 - 1926 agosto 8

Contenuto

Per un'introduzione generale dell'archivio si veda l'introduzione al superfondo "Parrocchia di San Lazzaro di Forno di Moena".

serie 1

Registri dei verbali delle riunioni, 1885 - 1923

Contenuto

La serie è composta da un registro.

D. 1. 1

"Poveri. Registro degli atti della congregazione di carità"

1885 settembre 8 - 1923 novembre 18

Protocollo delle sessioni della congregazione di carità per deliberare sull'assegnazione dei sussidi, per l'approvazione dei conti, ecc.

Capovolgendo il registro: "Registro messe legatarie", descrizione dei legati di Forno e Medil con annotazione delle avvenute soddisfazioni, 1949 set. 2-1977 feb. 1.

Italiano

Registro, legatura in mezza tela, cc. 42 n.n.

serie 2

Registri di amministrazione, 1860 - 1927

Contenuto

La serie è composta da tre registri relativi alla gestione e amministrazione del patrimonio della Congregazione in relazione alla somministrazione dei sussidi ai poveri bisognosi di sostentamento.

D. 2. 1

"Fondo poveri. Libro dell'uscita"

1860 gennaio 4 - 1924 ottobre 10

Registro delle uscite del fondo poveri rappresentate dall'assegnazione dei sussidi agli aventi diritto(1).

A c. 20, incollato: documento relativo alla donazione di Tommaso Facchini e figli di un importo spettante al fondo poveri ma girato alla fabbriceria della chiesa per coprire le spese dei lavori di ristrutturazione, 1869 mar. 8.

Capovolgendo il registro: "Urbario dei fondi" (tit. cop.), particelle fondiarie, confini e descrizioni dei fondi di pertinenza del beneficio Iellico-Sommavilla, della chiesa di S. Lazzaro e della cappella di S. Anna, sec. XX, cc. 47 n.n.

Italiano

Registro, legatura in mezza pelle, cc. 65, 47 n.n.

Note

(1) Incollate di tanto in tanto le rese di conto dell'amministrazione del fondo poveri relative all'anno in cui si trovano le elargizioni.

D. 2. 2

"Poveri libro d'amministrazione"

1861 aprile 22 - 1927 febbraio 24

Registro degli interessi maturati sui capitali e delle entrate e uscite dal 1860 al 1926.

Italiano

Registro, legatura in mezza tela, pp. 74

D. 2. 3

"Fondo poveri di Forno. Libro dell'entrate o sia quinterneti d'esazione"

1903 - 1916

Italiano

Registro, legatura in mezza tela, cc. 11 n.n.

serie 3

Resoconti, 1853 - 1925

Contenuto

La serie si compone di un fascicolo e di una busta contenenti i resoconti con la documentazione relativa alla loro presentazione e approvazione nonché tutta la documentazione di corredo relativa all'assegnazione dei sussidi.

D. 3. 1. b. 1

Resoconti

1853 - 1925(1)

Nn. 1-8

Resoconti e documentazione di corredo(2).

Mancano i resoconti per gli anni 1865-1878, 1882-1923.

Fascicolo, cc. 102 n.n.

Note

(1) Il conto 1924-25 è un "conto finanziario" con un bilancio preventivo.

(2) Per gli anni 1856-1862 vi sono rilegate assieme lettere di presentazione, lettere di evasione ed elenchi dei poveri soccorsi dall'ente.

D. 3. 2. b. 2

Assegni per i poveri di Forno

1854 - 1922

Cedole per l'assegnazione di contributi/sussidi ai poveri di Forno.

Busta, cc. 1743 n.n.

serie 4

Carteggio e atti, 1804 - 1931

Contenuto

La serie è formata da una busta contenente la documentazione relativa alla gestione del fondo istituito a favore dei poveri di Forno e Medil nonché tutta la documentazione privata e relativa al lascito del dottor Francesco Facchini (1).

Note

(1) Francesco Facchini da Forno, medico e fondatore del Fondo poveri di Forno, poi Congregazione di Carità di Forno.

D. 4. 1. b. 1

"Fondo poveri. Dottor Facchini. Circolari e disposizioni legati. Documenti"

1804 - 1931

Documentazione relativa alla ventilazione ereditaria del dottor Francesco Facchini; carteggio relativo all'amministrazione del fondo poveri-congregazione di carità di Forno: documenti di mutuo, nomine di amministratori e cassieri, carteggio relativo a prestiti e a sovvenzioni, incanti, diffide di pagamento, quietanze, carteggio relativo ai resoconti, amministrazione di cassieri, quinterneti, inventari, ecc.; circolari.

Contiene: materiale a stampa relativo alle istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza, 1923-1924.

Busta, cc. 730

Ente

Consiglio scolastico locale di Forno

1894 gennaio 1 - 1924 ottobre 1

Luoghi

Forno (Moena, Tn)

Archivi prodotti

Fondo Consiglio scolastico locale di Forno, 01/01/1893 - 31/12/1924

Storia

Il Consiglio scolastico locale aveva funzioni di sorveglianza sulle scuole popolari pubbliche e sugli asili infantili.

Prima della legge n. 7/1892 era in vigore il "Regolamento politico per le scuole elementari" pubblicato l'11 agosto 1805: la scuola aveva carattere conservativo-religioso-morale-politico; era affidata alla chiesa la sorveglianza scolastica, l'approvazione dei programmi e dei libri di testo, la proposta dei maestri definitivi e la nomina degli assistenti e dei supplenti; erano addossate ai comuni le spese per gli edifici e gli stipendi dei maestri. In seguito, la legge del 25 maggio 1868, n. 48, recante le disposizioni di massima sui rapporti della scuola con la chiesa, demandava la suprema direzione e sorveglianza su tutto ciò che riguardava l'istruzione e l'educazione al Ministero dell'istruzione, al Consiglio scolastico provinciale, al Consiglio scolastico distrettuale e al Consiglio scolastico locale (cfr. E. Leonardi, *La scuola elementare trentina...*, p.234).

Con la legge del 30 aprile 1892, n. 7, entrata in vigore il 1° gennaio 1894, veniva nominato un Consiglio scolastico locale in ogni comunità scolastica.

Negli anni del primo conflitto mondiale, tra il 1915 e il 1918, il Trentino era diviso in territori occupati dal Regio Esercito austriaco e territori non occupati. In questi ultimi giunse in data 20 maggio 1915 l'ordine telegrafico di chiudere immediatamente le scuole nelle città e nei paesi dichiarati zona di guerra e lo stesso giorno molti maestri irredentisti furono imprigionati dai gendarmi austriaci. Invece nel periodo di massima occupazione del Trentino da parte del Regio Esercito, alla fine dell'anno scolastico 1916, il Segretario Generale per gli affari civili aveva organizzato la scuola elementare in 72 località appartenenti al distretto di Borgo, Primiero, Rovereto e Tione (cfr. E. Leonardi, *La scuola elementare trentina...*, pp.41-2). I restanti distretti erano Cavalese, Cles, Trento città, Trento distretto e Riva (cfr. E. Leonardi, *La scuola elementare trentina...*, p.191).

Con la riforma scolastica promossa tramite numerosi decreti da Giovanni Gentile nel corso del 1923 ed entrata in vigore il 1° ottobre 1924, si sopprimeva ogni rappresentanza elettiva e ogni organo di gestione locale e si riformava lo stato giuridico della scuola (cfr. Q. Antonelli, *Per una scuola elementare trentina...*, pp.217-8): l'organizzazione gestionale prevedeva dunque una struttura amministrativa verticalizzata in vista del rafforzamento del potere centrale (cfr. Q. Antonelli, *Per una scuola elementare trentina...*, pp.247-8).

La documentazione presente nell'archivio parrocchiale di Forno relativa alle scuole locali non consente di delineare in modo preciso il funzionamento e la gestione dell'istruzione. Dal verbale della visita pastorale del 1880 (1) si evince che nel piccolo paese si trovava in quel tempo una scuola diretta da una maestra. Era frequentata da circa 40 bambini che vi si recavano abbastanza assiduamente per sei mesi all'anno. Il martedì e il venerdì erano i giorni dedicati alla catechesi. Il

visitatore in quell'occasione lamentava altresì scarsa frequenza all'inizio e alla fine dell'anno scolastico dovuto principalmente "all'indolenza dei genitori".

Condizione giuridica

In seguito alla riforma attuata da Maria Teresa d'Austria con l'emanazione dell'"Allgemeine Schulordnung" del 6 dicembre 1774 e da Francesco I con il "Regolamento politico per le scuole elementari" dell' 11 agosto 1805 (che riprendeva l'Ordinanza aulica del febbraio 1787), entrata in vigore nei circoli di Bolzano, Trento e Rovereto dopo la pace di Vienna del 1818, si delinea la legislazione scolastica trentina che restò in vigore fino al 1869.

Soltanto con le due leggi del 1892 si attuava una riforma scolastica giunta fino agli anni Trenta del '900: la legge del 30 aprile 1892, n. 8 per la Contea principesca del Tirolo concernente le scuole popolari pubbliche e la legge del 30 aprile 1892, n.7, in vigore il 1° gennaio 1894 e concernente la sorveglianza sulla scuole, con la quale era istituito il Consiglio scolastico locale (artt. 1-20).

La riforma Gentile del 1923, che comprendeva un vasto numero di decreti e ordinanze riguardanti l'istruzione ad ogni livello, entrata in vigore dal 1° luglio 1924, sopprimeva il Consiglio scolastico locale. In particolare la soppressione del Consiglio scolastico locale rientrava fra le norme dettate dal R.D. datato 20 dicembre 1923, n. 3113 (anch'esso in vigore dal 1° febbraio 1924) concernente le scuole popolari nei territori annessi al Regno italiano.

Fra gli atti ufficiali degli anni 1923-1924 si trova una circolare del Regio Provveditorato che in data 6 marzo 1924 dettava le norme per la liquidazione del Consiglio scolastico locale. In essa è detto che in seguito alla profonda riforma apportata alla legislazione scolastica preesistente con i regi decreti dal 1° ottobre 1923 in poi, quasi tutte le mansioni, affidate dalla legge del 30 aprile 1892, n. 7 ai Consigli scolastici locali, furono assegnate ad altri organi (patronati, sindaci, direttori didattici, ispettori).

Funzioni, occupazioni e attività

Il Consiglio scolastico locale, nominato dal 1892 in ogni comunità scolastica, aveva la funzione di sorveglianza sulle scuole popolari pubbliche e sugli asili infantili, sui corsi speciali di insegnamento collegati alle scuole popolari pubbliche ed infine, sui corsi di perfezionamento per ragazze del circondario scolastico.

Il Consiglio scolastico controllava l'ordinamento scolastico locale e l'osservanza delle leggi scolastiche e delle disposizioni delle autorità superiori. In particolare controllava la retribuzione corrisposta e i contributi, pagati con fondi locali, ai maestri; amministrava il fondo scolastico locale, se esisteva, e il patrimonio delle fondazioni scolastiche (o ne sorvegliava l'amministrazione); vigilava sull'edificio, sui fondi e sulle suppellettili della scuola e ne teneva l'inventario; custodiva i documenti della scuola; compilava annualmente il rapporto sull'andamento della scuola; decideva l'accettazione di scolari di altri circondari scolastici e dei bambini inferiori ai sei anni; promuoveva la frequentazione della scuola e proponeva al Consiglio scolastico distrettuale le punizioni per la mancata frequenza; ripartiva sui singoli giorni della settimana le ore d'insegnamento stabilite dal piano d'istruzione e stabiliva in quali ore del giorno si dovesse impartire l'istruzione; sorvegliava che l'istruzione durasse effettivamente quanto stabilito; vigilava sulla disciplina scolastica e sul comportamento degli alunni fuori della scuola; controllava il comportamento di maestri; accordava ai maestri i permessi (fino a tre giorni) per personali incombenze; risolveva le divergenze fra maestri e fra maestri e comune o autorità; informava, dava pareri e faceva proposte alle rappresentanze comunali e alle varie autorità; determinava in base alla legge il numero di maestri necessario.

Secondo il D.R. n. 3113/1923 (art. 4), fino al 30 giugno 1924 la gestione dei servizi scolastici doveva continuare a funzionare con il concorso finanziario degli enti scolastici locali, territoriali e istituzionali esistenti. Detti enti dovevano contribuire alle spese per le scuole pubbliche popolari nella misura risultante dai relativi bilanci dell'anno 1923.

Invece, secondo la circolare del R. Provveditorato della Venezia Tridentina datata 6 marzo 1924 i Consigli scolastici locali, come dettato dal R.D. n. 3113/1923, dovevano funzionare dal 1° febbraio al 1° luglio 1924 quali "uffici di stralcio", cioè l'opera dei suddetti Consigli si doveva limitare a liquidare gestioni arretrate o a trattare vertenze di indole economico-amministrativa. Dunque vi rientravano i Consigli scolastici locali che amministravano eventuali patrimoni quali speciali fondazioni scolastiche, stabili intavolati a nome del Consiglio scolastico locale, patrimoni speciali ecc. e i Consigli che si occupavano della gestione amministrativa dei fondi necessari al coprimonto delle spese richieste dal regolare funzionamento di scuole il cui mantenimento spettava a più comuni insieme (riparto della spesa fra comuni, riscossione quote relative, provvista di mezzi didattici, di arredi scolastici, di materiale per il riscaldamento ecc.). La circolare aggiunge che i Consigli rappresentanti un solo comune, cui non spettavano le incombenze sopra citate, dovevano già considerarsi sciolti, con l'incarico di passare, entro il mese di marzo, alla consegna degli atti e degli eventuali avanzi di gestione ordinaria al rispettivo comune.

Struttura amministrativa

Il Consiglio scolastico locale era composto dai rappresentanti della chiesa cattolica, della scuola, dei comuni formanti la comunità scolastica, dal sorvegliante della scuola locale ed infine, dal patrono della scuola, se c'era.

Il patrono della scuola, membro del Consiglio scolastico, aveva il diritto di voto e poteva nominare un suo sostituto.

Il curatore d'anime del territorio cui apparteneva la scuola rappresentava gli interessi religiosi della scolaresca e aveva diritto di voto; al suo posto poteva essere nominato dall'autorità ecclesiastica superiore un sacerdote. Se nella comunità scolastica vi erano diverse scuole situate in diversi territori ecclesiastici, era compito dell'autorità ecclesiastica superiore affidare un curatore d'anime al Consiglio scolastico locale.

Il dirigente della scuola rappresentava la scuola nel Consiglio. Se al Consiglio scolastico sottostavano più scuole, entrava nel Consiglio il dirigente della scuola di categoria più alta; nel caso in cui ci fossero più scuole della stessa categoria, spettava al Consiglio scolastico distrettuale scegliere il dirigente; tuttavia i dirigenti esclusi avevano diritto di partecipare e votare alle riunioni in cui si fosse trattato del loro istituto. Inoltre se una scuola pubblica era condotta da docenti appartenenti ad un ordine di religiose, la dirigente poteva nominare un sostituto per partecipare alle riunioni del Consiglio; questi aveva soltanto diritto di voto consultivo.

I rappresentanti del comune locale erano eletti dalla rappresentanza comunale. Nel caso in cui alla stessa comunità scolastica appartenessero diversi comuni, il rappresentante era eletto da tutte le rappresentanze comunali, con l'interessamento del preside del Consiglio scolastico distrettuale.

Nel Consiglio entrava anche il capocomune locale e la rappresentanza comunale locale eleggeva anche due sostituti. Tutti gli eleggibili nella rappresentanza comunale erano anche eleggibili nel Consiglio scolastico locale.

Secondo la decisione del Consiglio scolastico distrettuale, il Consiglio scolastico locale era composto di un numero di membri fra 2 e 5 e ripartito sui rispettivi comuni in base al censo e al numero della popolazione.

Le elezioni erano fissate ogni sei anni e gli eletti duravano in carica finché non si fosse formato un nuovo Consiglio scolastico; tutti i membri erano rieleggibili. Nel caso di dimissioni di un membro, si effettuava un'elezione per sostituirlo fino alla scadenza del mandato dell'intero Consiglio.

L'ingiustificato rifiuto ad entrare nel Consiglio o ad assumere la carica di presidente era punito dal Consiglio scolastico distrettuale con una multa in denaro e si dovevano indire nuove elezioni. Le multe inflitte erano versate nel fondo scolastico locale.

I membri del Consiglio scolastico locale eleggevano a maggioranza assoluta di voti un presidente (detto anche preside) ed il suo sostituto. Il rappresentante della chiesa poteva rifiutare l'elezione; i maestri delle scuole popolari non potevano ricoprire la carica di presidente o sostituto. Nel caso in cui il presidente e il sostituto fossero impediti ad assumere la direzione del Consiglio, la presidenza era assegnata al più anziano fra i membri del Consiglio. Il presidente rappresentava il Consiglio scolastico locale all'esterno e doveva aver cura del corretto adempimento delle attribuzioni del Consiglio; distribuiva gli affari da trattare agli altri membri, metteva in esecuzione le deliberazioni e si occupava degli affari correnti; aveva il diritto di sospendere le esecuzioni delle deliberazioni in contrasto con la legge purché entro otto giorni rimettesse al Consiglio scolastico distrettuale l'oggetto sospeso. In caso di vertenze urgentissime di affari non correnti, il presidente poteva prendere da solo le disposizioni senza convocare il Consiglio in seduta straordinaria, ma era tenuto a farle approvare nella seduta di Consiglio successiva.

Secondo le norme dettate dalla legge n. 7/1892 (artt. 1-20), la costituzione del Consigli scolastico locale doveva essere notificata alle rappresentanze comunali della comunità scolastica e al Consiglio scolastico distrettuale.

Nelle scuole popolari con lingua d'insegnamento tedesca ed italiana o ladina, si dovevano scegliere i rappresentanti comunali appartenenti ad entrambe le nazionalità ed il loro numero era fissato dal Consiglio scolastico distrettuale.

Diverso era nei comuni in cui c'erano scolari non appartenenti alla religione cattolica: il Consiglio scolastico locale era tenuto ad eleggere ed invitare un consultore della rispettiva religione per trattare degli interessi religiosi.

Il Consiglio scolastico locale esercitava la sorveglianza tramite il sorvegliante scolastico locale, nominato dal Consiglio scolastico distrettuale, dopo la consultazione dei comuni formanti la comunità scolastica. Il sorvegliante doveva abitare nel luogo della scuola e durava in carica per tutto il tempo dell'attività del Consiglio. Se il Consiglio scolastico sorvegliava più scuole, potevano essere eletti due sorveglianti. Inoltre se nelle scuole si avevano più lingue di insegnamento (italiano, tedesco e ladino) veniva nominato anche uno speciale sorvegliante per la rispettiva nazionalità.

Il sorvegliante scolastico, in forza della sua nomina, era membro del Consiglio scolastico locale; egli non poteva rappresentare due persone nel Consiglio quindi le cariche di presidente del Consiglio e di sorvegliante non potevano essere riunite in una sola persona.

Il sorvegliante aveva l'obbligo di visitare frequentemente la scuola, doveva consultarsi con il dirigente della scuola e portare in Consiglio le osservazioni fatte.

Tutti i membri del Consiglio scolastico locale potevano visitare la scuola ma in particolare il rappresentante della chiesa cattolica doveva controllare frequentemente lo stato dell'educazione morale-religiosa, portando a conoscenza il Consiglio delle mancanze riscontrate e delle proposte da considerare. Spettava però esclusivamente al Consiglio scolastico locale prendere disposizioni, all'interno della sfera di sua competenza.

Il Consiglio si riuniva di regola una volta al mese a seduta ordinaria, ma il presidente poteva convocare un'assemblea straordinaria dietro richiesta di due membri. I membri del Consiglio dovevano essere invitati ad ogni assemblea e, perché questa fosse valida, dovevano intervenire la maggioranza dei consiglieri. Le decisioni erano prese a maggioranza assoluta di voti ed in caso di parità era decisivo il voto del presidente. Ogni seduta doveva essere messa a protocollo.

I membri del Consiglio scolastico locale non potevano essere presenti a discussioni e votazioni riguardanti i loro propri interessi personali; essi inoltre non avevano diritto a nessuna retribuzione per il disbrigo degli affari, ma la comunità scolastica li risarciva per eventuali spese sostenute.

Nel periodo di transizione dall'Austria all'Italia, il Trentino conserva l'organizzazione scolastica austriaca, compresi gli organismi di sorveglianza. Nacque un acceso dibattito fra cattolici e laici per le questioni organizzative, fra le quali anche il Consiglio scolastico locale. Secondo la relazione del maestro Miorelli del 1919 "...la scuola appartiene giuridicamente al Comune, il quale nomina i propri maestri, quantunque i contributi comunali per il mantenimento della scuola siano minimi e gravino sul distretto e sulla provincia... Della propria scuola il Comune è sommamente geloso" (cfr. "Diritti e doveri...", 1919). Datato 15 dicembre 1920 è l'intervento sulla rivista "La scuola redenta" nella quale i maestri laici chiedevano una scuola laica e sollecitavano l'abolizione dei Consigli scolastici locali che rappresentavano un'ingerenza della gerarchia ecclesiastica nel governo della scuola. La "Riforma Gentile" sopprimeva infine ogni rappresentanza elettiva e ogni organo di gestione locale sostituendoli con i Consigli scolastici regionali e i Consigli di disciplina di nomina ministeriale.

Con il R.D. n. 3113/1923 concernente le disposizioni per le scuole elementari nei territori annessi, l'amministrazione scolastica per tutti i comuni, eccettuati i capoluoghi di provincia, era affidata al Regio Provveditorato (art.3). Secondo l'art. 5 del succitato R.D. i prefetti interessati per ragioni di territorio erano incaricati di provvedere, inteso il provveditore competente, alla nomina di commissari straordinari con l'incarico di liquidare e ripartire fra i comuni, che facevano parte della medesima circoscrizione scolastica amministrativa, il patrimonio mobiliare e immobiliare, e la quota dei crediti e dei debiti in dipendenza dei rapporti preesistenti, così di diritto pubblico come di diritto privato. A Commissari per la predetta liquidazione e ripartizione dovevano essere preferibilmente nominati i sottoprefetti nel cui territorio era compreso il maggior numero di comuni.

Contesto generale

Il Consiglio scolastico locale aveva una fitta rete di rapporti esterni per la struttura organizzativa della scuola popolare austriaca.

L'autorità immediatamente superiore al Consiglio scolastico locale era l'I.R. Consiglio scolastico distrettuale che incaricato della sorveglianza sulle scuole popolari pubbliche e sugli istituti sottostanti al Consiglio locale. I distretti scolastici coincidevano con i distretti politici ed in Trentino erano 10: Borgo, Cavalese, Cles, Primiero, Riva, Rovereto città, Rovereto distretto, Tione, Trento città e Trento distretto. Le città con proprio statuto comunale infatti formavano un proprio distretto. Il Consiglio scolastico distrettuale, fra le sue numerose competenze (cfr. art. 27 della legge n.7/1892), doveva dettare disposizioni per la costituzione dei Consigli scolastici locali, nominava i sorveglianti locali e vigilava sull'attività degli stessi; disponeva ispezioni straordinarie nelle scuole e stabiliva, sentito il consiglio scolastico locale, l'epoca per le ferie legali presso le scuole popolari pubbliche, in considerazioni dei luoghi dove esse erano situate. In pratica il Consiglio scolastico distrettuale, con sede nel capoluogo del distretto, funzionava da tramite fra l'organo superiore con sede ad Innsbruck e la moltitudine di consigli scolastici locali dispersi sul territorio

L' I.R. Consiglio scolastico provinciale era, nella provincia, la suprema autorità di sorveglianza sulle scuole e vi sottostavano tutti gli istituti di educazione ed insegnamento di ogni ordine e grado. Esso rifletteva per struttura interna la diversa composizione nazionale del Tirolo ed era il diretto interlocutore del Ministero di culto e istruzione

Al vertice della struttura statale vi era il Ministero del culto e dell'istruzione dal quale dipendevano gerarchicamente le autorità sopracitate.

Fonti archivistiche e bibliografia

Fonti d'archivio

Archivio "Consiglio scolastico locale di Forno"

"Archivio diocesano tridentino"

Il profilo storico-istituzionale riprende per la parte generale l'elaborato di Anna GUASTALLA citato in bibliografia.

Bibliografia

GUASTALLA A. (a cura di), Consiglio scolastico locale. Profilo storico-istituzionale del Consiglio scolastico locale, redatto nel 1999 secondo le norme internazionali ISAAR (CPF), Provincia autonoma di Trento, Servizio beni librari e archivistici, 1999, dattiloscritto

Note

(1) Cfr. "Archivio diocesano tridentino", "Atti visitali", n° 94 (1880), cc. 94 e segg.

fondo E

Consiglio scolastico locale di Forno, 1893 - 1924

reg. 1, b. 1

Soggetti produttori

Consiglio scolastico locale di Forno, 1894 gennaio 1 - 1924 ottobre 1

Contenuto

Per un'introduzione generale dell'archivio si veda l'introduzione al superfondo "Parrocchia di San Lazzaro di Forno di Moena".

serie 1

Protocolli degli esibiti, 1904 - 1922

Contenuto

La serie si compone di un registro.

E. 1. 1

"Registro protocollo"

1904 gennaio 15 - 1917 aprile 21; 1922 febbraio 21 - 1922 luglio 28

Italiano

Registro, legatura in mezza tela, cc. 20 n.n.

serie 2

Carteggio e atti, 1893 - 1924

Contenuto

La serie è composta da una busta contenente in particolare circolari e carteggio testimoniante i rapporti tra il Consiglio scolastico locale di Forno e il Consiglio scolastico distrettuale di Cavalese.

E. 2. 1. b. 1

"Consiglio scolastico locale"

1893 - 1924

Circolari provenienti dal Consiglio scolastico distrettuale di Cavalese, circolari di autorità politiche relative a questioni scolastiche, atti relativi alle nomine o consegne dei presidenti del Consiglio scolastico locale, carteggio e atti relativi agli insegnanti, elenchi di libri per i poveri, prospetti delle assenze e presenze scolastiche, ecc.

Busta, cc. 409